

CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 settembre 2023

XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 settembre 2023. – Presidenza del presidente della II Commissione, [Ciro MASCHIO](#). – Interviene il Viceministro della giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.

C. 1373 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

[Pietro PITTALIS](#) (FI-PPE), *relatore per la II Commissione*, fa presente che il provvedimento contiene disposizioni urgenti che riguardano il processo penale, il processo civile, la normativa sulla formazione della magistratura ordinaria, i dirigenti dell'esecuzione penale esterna e degli istituti di pena minorili. Il decreto contiene, inoltre, disposizioni relative al contrasto al fenomeno degli incendi boschivi, al recupero dalle tossicodipendenze, nonché in materia di isolamento, autosorveglianza e monitoraggio della situazione epidemiologica, di cultura e di pubblica amministrazione. Si compone di tredici articoli, suddivisi in nove Capi.

La presente relazione si concentra sui contenuti di più stretta competenza della Commissione Giustizia, rinvenibili negli articoli da 1 a 6.

L'articolo 1 estende l'ambito di applicazione della disciplina in materia di intercettazioni disposte in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono (articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991), derogatoria rispetto alla normativa codicistica (articolo 267 c.p.c.).

L'estensione riguarda i procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 452-*quaterdecies* c.p.) e sequestro di persona a scopo di estorsione (articolo 630 c.p.), ovvero commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Per effetto di tale disposizione, anche per i suddetti procedimenti le intercettazioni possono essere disposte quando è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi, mentre la disciplina ordinaria richiede gravi indizi e che le medesime intercettazioni siano assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini. Inoltre, in luogo del termine ordinario di quindici giorni (prorogabili) si applica il termine di 40 giorni, prorogabili per

periodi di 20 giorni.

Il citato articolo 13 consente altresì le intercettazioni ambientali in relazione ad un delitto di criminalità organizzata anche nel domicilio e nei luoghi di privata dimora, anche se non vi è motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

La relazione illustrativa precisa che l'estensione «realizza un allineamento di sistema, in quanto relativo ad istituti comuni alle investigazioni in materia di criminalità organizzata. L'inclusione dei reati di criminalità organizzata e di quelli indicati nell'articolo 1 in esame nel catalogo previsto dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. rende irragionevole il disallineamento della disciplina in materia di intercettazioni, determinando la necessità di introdurre senza ritardo la norma in commento, per garantire un'efficace azione di contrasto a gravi forme di criminalità e rendere più organico il sistema processuale, anche in ragione dei numerosi procedimenti in corso in cui si registrano indirizzi non univoci».

In sintesi, il citato articolo 13 reca il concetto di delitti di «criminalità organizzata», senza richiamare un preciso elenco di norme incriminatrici. La norma in commento intende specificare che in questo concetto, oltre alle fattispecie associative (come l'associazione per delinquere e l'associazione di tipo mafioso) possono essere ricondotti anche delitti monosoggettivi (quale l'omicidio) aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 c.p. per l'impiego del cosiddetto metodo mafioso o dalla finalità di agevolare un'associazione di tipo mafioso.

In senso diverso si era invece espressa di recente la Cassazione (Prima sezione, decisione n. 34895/2022) secondo cui nella nozione di delitti di criminalità organizzata non rientrano delle ipotesi di mero concorso nei delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolarne l'attività e pertanto non è possibile disporre intercettazioni secondo il doppio binario «agevolato» antimafia.

Il comma 2 prevede che la disposizione del comma 1 si applica anche nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza tuttavia specificare la fase procedimentale a partire dalla quale la norma trova applicazione.

L'articolo 2 istituisce le infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni. La disposizione traccia quindi un graduale percorso, segnato dall'emanazione di una serie di decreti ministeriali, al fine di consentire di localizzare presso le suddette infrastrutture digitali l'archivio digitale previsto dalle norme vigenti e, successivamente, di effettuare le stesse intercettazioni mediante tali infrastrutture.

Il comma 1 indica l'obiettivo di tale intervento, volto ad aumentare e uniformare i livelli di sicurezza, di aggiornamento tecnologico, di efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero.

In proposito la relazione illustrativa precisa che «la previsione di un apposito archivio digitale, localizzato presso ogni singola procura, per la conservazione integrale dei verbali e delle registrazioni relativi alle attività di intercettazione (e di ogni altro atto ad esse pertinenti), introdotto nell'ordinamento dall'articolo 269 c.p.p. e dall'articolo 89-bis disp. att. c.p.p., sta facendo emergere rilevanti e urgenti problematiche attinenti alla sua gestione, sul piano della capienza e delle esigenze di assoluta sicurezza che l'archivio e il sistema complessivo delle intercettazioni devono garantire. Tali esigenze sono state rappresentate anche dalla procura nazionale antimafia e antiterrorismo e da numerose procure della Repubblica».

Il comma 2 affida la definizione dei requisiti di natura tecnica e informatica ad un decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 10 ottobre 2023 (60 giorni dalla pubblicazione del decreto-legge).

Il comma 3 demanda ad un ulteriore decreto del medesimo ministro, da adottarsi

entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine per il primo decreto, la definizione di requisiti tecnici specifici per la gestione dei dati ed i collegamenti telematici tra le infrastrutture digitali interdistrettuali e i luoghi di ascolto presso le procure della Repubblica.

Il comma 4 precisa che i requisiti tecnici delle infrastrutture garantiscono l'autonomia delle funzioni del procuratore della Repubblica di direzione, organizzazione e sorveglianza sulle attività di intercettazione e sui relativi dati, nonché sugli accessi e sulle operazioni compiute sui dati stessi. Fermi il segreto investigativo e le garanzie di riservatezza e sicurezza dei dati, il Ministero della giustizia assicura l'allestimento e la manutenzione delle infrastrutture nel rispetto delle predette funzioni e, in ogni caso, con esclusione dell'accesso ai dati in chiaro.

Il comma 5 prevede che sia un decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 1° marzo 2024, a disporre l'attivazione presso le infrastrutture digitali interdistrettuali dell'archivio digitale di cui agli articoli 269, comma 1, c.p.p. e 89-bis delle disp. att. c.p.p. (comma 5).

Ai sensi del comma 6, dalla data di entrata in vigore del decreto con il quale è disposta l'attivazione dell'archivio presso le istituende infrastrutture, è autorizzata la migrazione dei dati dalle singole procure della Repubblica e il conferimento dei nuovi dati. Anche in questo caso è prevista l'adozione di un decreto ministeriale.

Il comma 7 precisa che sono effettuate presso la procura della Repubblica che ha disposto le operazioni di intercettazione le complesse attività di gestione dell'archivio dettagliate dall'articolo 89-bis delle disp. att. c.p.p., ivi comprese quelle volte a garantire la tutela del segreto su quanto custodito e l'accesso controllato ai dati.

Il comma 8 prescrive che le intercettazioni relative ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data del 28 febbraio 2025 siano effettuate mediante le istituende infrastrutture digitali.

Il comma 9 disciplina il procedimento di adozione dei decreti ministeriali previsti dalla disposizione in commento. Tali decreti sono adottati sentiti il Consiglio superiore della magistratura, il Garante per la protezione dei dati personali e il Comitato interministeriale per la cybersicurezza. Ciascuno dei pareri è espresso entro venti giorni dalla trasmissione della richiesta, decorsi i quali il provvedimento può essere comunque adottato.

I commi 10 e 11 recano la copertura finanziaria dell'intervento in esame e l'autorizzazione ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. È autorizzata la spesa di 43 milioni di euro per il 2023 e di 50 milioni annui per il 2024 e 2025 per la realizzazione delle infrastrutture informatiche, nonché di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la gestione, la manutenzione evolutiva e l'assistenza informatica.

L'articolo 3 prevede che, fino al 31 dicembre 2023, nei procedimenti davanti al tribunale per i minorenni aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale, il giudice abbia la facoltà di delegare taluni specifici adempimenti, tra cui l'audizione delle parti e l'ascolto del minore, ad un giudice onorario.

Derogando alla normativa ordinaria che esclude esplicitamente l'ascolto del minore, l'assunzione delle testimonianze e altri atti (articolo 473-bis.1, secondo comma, c.p.c.) si consente tale possibilità purché il giudice onorario venga delegato con provvedimento motivato del giudice in cui siano precisamente indicati le modalità di svolgimento e le circostanze oggetto dell'atto. Al fine del più efficace utilizzo delle risultanze derivanti dall'esame diretto del minore o delle parti, la norma specifica inoltre che il giudice onorario cui sia stato delegato l'ascolto del minore o lo svolgimento di attività istruttorie dovrà essere un componente del collegio chiamato a decidere sul procedimento o ad adottare provvedimenti temporanei.

L'ultimo periodo ribadisce quanto già previsto in materia di udienze dall'articolo 473-*bis*.1, ovvero che la prima udienza, l'udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze nelle quali si adottano provvedimenti temporanei debbano tenersi davanti al collegio o al giudice relatore.

Nell'ambito della riforma Cartabia – che ha profondamente inciso sul ruolo dei giudici onorari nell'ambito del processo minorile – (ora sostituito dal rito unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie) è stata circoscritta la loro presenza ai collegi riguardanti i procedimenti penali e quelli relativi ad adottabilità e adozione. Come si osserva nella relazione illustrativa, tale esclusione avrebbe rischiato non solo di creare nell'immediato un sovraccarico di lavoro per i giudici togati, sui quali sarebbero ricaduti adempimenti prima svolti anche dai giudici onorari, ma soprattutto di compromettere quello che è l'interesse superiore dei minori coinvolti in procedimenti di particolare delicatezza.

L'articolo 4 modifica la disciplina riguardante i corsi di formazione per partecipare ai concorsi per l'attribuzione di incarichi direttivi e semidirettivi per magistrati

La lettera *a*) novella quindi la disciplina in materia (articolo 26-*bis* decreto legislativo n. 26 del 2006) in primo luogo al fine di prevedere che gli elementi di valutazione, le schede valutative redatte dai docenti e la documentazione relativa alla prova finale del corso sono valutati dal CSM anche con riferimento al conferimento di incarichi semidirettivi, e non solo per quelli direttivi. Si ricorda che la legge delega del 2022 (n. 71 del 2022 articolo 10) aveva già esteso il campo di applicazione della disposizione riguardante originariamente solo i corsi di formazione per incarichi direttivi anche agli incarichi semi-direttivi, ma non si era però stabilito che tali documenti fossero inviati al CSM anche con riferimento al conferimento di tali incarichi.

La seconda modifica, riguarda l'individuazione della data a decorrere dalla quale viene calcolato, a ritroso, il quinquennio entro cui deve essere stato frequentato il corso di formazione per poter ambire ad incarichi direttivi o semidirettivi. La norma nella sua versione originaria individuava tale data in quella di scopertura dell'incarico. Secondo la relazione illustrativa, tale criterio avrebbe potuto comportare ripercussioni negative dal punto di vista pratico «dal momento che con riferimento allo stesso bando, relativo a posti con data di scopertura diversa, lo stesso magistrato potrebbe essere esonerato dalla partecipazione al corso per uno dei posti messi a concorso, ma non esserlo con riguardo ad altro posto cui ugualmente aspiri». Pertanto, a seguito della modifica, il quinquennio decorre dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel bando di concorso.

Inoltre si integra la normativa vigente al fine di prevedere che siano esonerati dall'obbligo di partecipare al corso di formazione, potendo partecipare direttamente al concorso, coloro che abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive nel medesimo lasso di tempo di validità del corso (o per una sua porzione).

Come indicato nella relazione illustrativa, la previsione relativa a una porzione del quinquennio, e non necessariamente per tutta la durata dello stesso, si giustifica in ragione dal vincolo di permanenza di quattro anni nella sede e nelle funzioni previsto per i magistrati per gli incarichi direttivi e semidirettivi (articoli 45 e 46 decreto legislativo n. 160 del 2006). Pertanto, potrebbe verificarsi il caso che nei quattro anni antecedenti alla domanda il magistrato sia stato destinato ad altre funzioni, ma in precedenza abbia svolto funzioni direttive o semidirettive per più anni, compreso il quinto anno antecedente alla domanda.

Infine, la disposizione in commento specifica che l'esonero dalla partecipazione al corso è subordinata alla circostanza che il magistrato interessato non abbia ricevuto una valutazione negativa in sede di conferma nelle funzioni direttive e semidirettive.

La lettera *b*) reca un mero coordinamento, aggiungendo il riferimento agli incarichi semidirettivi nella rubrica del capo *II-bis*, che contiene l'articolo 26-*bis*.

L'articolo 5 reca una disciplina transitoria per il conferimento degli incarichi superiori nell'ambito della esecuzione penale esterna (EPE) e degli istituti penali minorili (IPM).

In particolare, al comma 1, si consente – in deroga alla disciplina di carattere generale recata dall'Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (articolo 3 del decreto legislativo n. 63 del 2006) – che tali incarichi possano essere conferiti ai dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario in possesso della anzianità di nove anni e sei mesi di servizio (secondo quanto previsto dall'articolo 7 del citato decreto n. 63).

Si ricorda, a tal proposito, che già l'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 146 del 2013 ha previsto una deroga in parte sovrapponibile a quella in esame, che consentiva che le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna fossero svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario, in attesa dell'espletamento dei concorsi. La disposizione è stata quindi prorogata da ultimo fino al 31 dicembre 2023. Analoga deroga è stata prevista, a partire dal 2019 per lo svolgimento delle funzioni di direttore di istituti penali per i minorenni nelle more dell'espletamento dei concorsi da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti. Anche tale disposizione è stata oggetto di successive proroghe fino al 31 dicembre 2023.

Pertanto, la disposizione in esame interviene superando di fatto le due norme di deroga, più volte prorogate – senza che però queste vengano abrogate –, prevedendo che fino al 31 marzo 2033 – e quindi per una durata temporale di 10 anni – gli incarichi dirigenziali superiori nell'ambito della esecuzione penale esterna e degli istituti penali minorili possano essere attribuiti, anche a titolo di reggenza, ai dirigenti penitenziari del diverso ruolo di dirigente di istituto penitenziario in possesso della anzianità necessaria per l'assunzione di tali incarichi.

La durata decennale della norma derogatoria viene giustificata nella relazione illustrativa con la circostanza che, al momento non sussisterebbe un numero sufficiente di dirigenti di esecuzione penale esterna e di dirigenti di istituto penale minorile con l'anzianità necessaria ad assumere incarichi superiori, né tale anzianità sarebbe raggiungibile nel breve periodo.

Il comma 2 prevede che fino alla medesima data del 31 marzo 2033 ai dirigenti penitenziari assunti nei ruoli di esecuzione penale esterna e di istituto penale minorile, a seguito delle procedure concorsuali di recente svolte o in corso di svolgimento, non ancora in possesso dell'anzianità di 9 anni e sei mesi, possa essere conferito l'incarico di direttore aggiunto negli uffici individuati come sede di incarico superiore.

L'articolo 6 apporta modifiche al reato di incendio boschivo di cui all'articolo 423-*bis* c.p.

Le lettere *a*) e *b*) innalzano la pena edittale minima per l'ipotesi di incendio doloso, prevista dal primo comma, da quattro anni a sei anni di reclusione e, per l'ipotesi di incendio colposo, prevista dal secondo comma, da uno a due anni di reclusione.

La lettera *c*) inserisce un nuovo quarto comma all'articolo 423-*bis* c.p., che prevede un'ulteriore circostanza aggravante ad effetto speciale dell'ipotesi dolosa, con un aumento di pena da un terzo alla metà, per avere commesso il fatto «con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi o al fine di trarne profitto per sé o per altri».

Come osservato dalla relazione illustrativa, la previsione risulterebbe coerente con l'423-*ter*, comma 2, c.p., che prevede, quale conseguenza della condanna per il reato di

cui all'articolo 423-bis, comma 1, la sanzione accessoria della interdizione «da cinque a dieci anni dall'assunzione di incarichi o dallo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi o al fine di trarne profitto per sé o per altri».

I due articoli da ultimo citati sono stati recentemente introdotti nel codice penale (decreto-legge n. 120 del 2021) al fine di completare il regime sanzionatorio del delitto di incendio boschivo, quando commesso dolosamente (articolo 423-bis, primo comma), prevedendo per l'autore del reato pene accessorie e la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servono a commettere il reato.

[Sara KELANY](#) (FDI), *relatrice per la I Commissione*, nel procedere ad illustrare i restanti articoli del provvedimento, fa presente che il comma 1 dell'articolo 7 dispone che la quota parte del gettito dell'otto per mille dell'IRPEF di diretta gestione statale, riferita a scelte non espresse dai contribuenti, oggetto di ripartizione nell'anno 2023, sia utilizzata prioritariamente per finanziare interventi straordinari per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche. La parte eventualmente rimanente continua ad essere ripartita in proporzione alle scelte espresse. Il comma fissa il termine per la presentazione delle relative domande entro il 31 ottobre 2023. Precisa che la disposizione è da leggersi in combinato disposto con il successivo articolo 8 del decreto-legge in esame, che modifica la legge 20 maggio 1985, n. 222 al fine di aggiungere gli interventi straordinari di recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche tra le finalità di destinazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF attribuita alla diretta gestione statale, per le scelte effettuate dai contribuenti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate dall'anno 2023. Fa quindi presente che il comma 2 dell'articolo 7 rinvia ad un successivo decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 15 settembre 2023, l'individuazione: dei parametri di valutazione delle istanze riferite alla nuova tipologia di interventi «recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche»; delle modalità di istituzione della Commissione valutativa e di monitoraggio, composta da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno dei quali con funzioni di Presidente, da cinque rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da cinque rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per materia. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro il 30 novembre 2023, è individuata la quota da rendere disponibile per il finanziamento dei progetti attinenti agli interventi straordinari relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.

Come anticipato, ricorda che l'articolo 8 reca modifiche agli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF di diretta gestione statale. In particolare, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 8, modificando l'articolo 47, terzo comma, terzo periodo, della citata legge n. 222 del 1985, dispone che le risorse relative alla quota a diretta gestione statale, per le quali i contribuenti non hanno effettuato una scelta, sono ripartite tra gli interventi di cui all'articolo 48 della medesima legge, secondo le finalità stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio dei ministri ovvero, in assenza di tale deliberazione, in proporzione alle scelte espresse. Segnala a tale proposito che il successivo comma 2 dell'articolo 8 dispone che la modifica introdotta produce effetti con riferimento alle risorse oggetto di ripartizione nell'anno 2023. Il comma 2 precisa peraltro che dall'anno

2024 all'anno 2027 tra gli interventi di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri sono inclusi anche quelli relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.

Segnala che la lettera b) del comma 1 dell'articolo 8, modificando l'articolo 48 della legge n. 222 del 1985, introduce una nuova categoria di interventi cui destinare la quota parte delle risorse dell'otto per mille di competenza dello Stato, relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche. Il comma 3 dell'articolo 8 stabilisce che tale disposizione produrrà effetti con riferimento alle scelte che saranno effettuate dai contribuenti a partire dalle dichiarazioni dei redditi presentate dall'anno 2023.

Il comma 1 dell'articolo 9 – abrogando l'articolo 10-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 – reca l'abolizione degli obblighi in materia di isolamento delle persone positive al SARS-COV-2 e di autosorveglianza dei contatti stretti di soggetti confermati positivi al medesimo *virus*. Ricorda che la misura dell'isolamento – prevista dal comma 1 dell'articolo 10-ter del citato decreto-legge n. 52 del 2021 e successive modificazioni – comportava il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione, salvo che per il ricovero in una struttura sanitaria o in altra struttura allo scopo destinata. Come previsto dal comma 2-bis dell'articolo 13 del decreto-legge n. 52 del 2021, la violazione di tale divieto costituiva un reato, sanzionato con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000.

Il regime dell'autosorveglianza – previsto invece dal comma 2 dell'abrogato articolo 10-ter del decreto-legge n. 52 del 2021 – comportava l'obbligo di indossare, in determinati contesti, dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2. La violazione di tale obbligo costituiva un illecito amministrativo, punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000: il trattamento era comminato dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 52 del 2021, modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 del provvedimento in esame nel senso di sopprimere in maniera esplicita la disciplina sanzionatoria concernente la violazione degli obblighi in materia di autosorveglianza.

Quanto alla successione nel tempo di disposizioni in materia penale e di illeciti amministrativi, ricordo che: nel settore penale, l'articolo 2 del codice penale prevede la retroattività della legge posteriore più favorevole per il reo, sia pure con alcuni rilevanti limiti ed eccezioni; nell'ambito degli illeciti amministrativi, l'articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo interpretazione giurisprudenziale, stabilisce un principio di irretroattività, anche con riferimento alla legge più mite eventualmente sopravvenuta.

Fa quindi presente che il comma 2 dell'articolo 9 – intervenendo sul comma 7 dell'articolo 13 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 – rivede la disciplina sul monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dal virus SARS-CoV-2, prevedendo che la comunicazione dei relativi dati da parte delle regioni e delle province autonome avvenga non più con cadenza quotidiana, come già stabilito a livello legislativo, bensì secondo periodicità da individuarsi con provvedimento del Ministero della salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria. Viene specificato che il Ministero della salute, anche sulla base dei dati ricevuti, verifica l'andamento della situazione epidemiologica. Viene precisato, inoltre, che resta fermo il potere del Ministro della salute di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia

estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni, ai fini dell'adozione delle misure eventualmente necessarie al contenimento e al contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2.

I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10 modificano il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo. In particolare, la lettera a) del comma 1 sostituisce integralmente l'articolo 53 del citato decreto legislativo, al fine di riordinare ed aggiornare le aree funzionali del Ministero della cultura. Secondo quanto riportato nella relazione introduttiva, restano in ogni caso invariate le funzioni rispetto a quelle attualmente esercitate dal Dicastero. Fra le modifiche apportate alle aree funzionali segnalo fra l'altro: la distinta indicazione, rispettivamente, della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; l'espunzione del riferimento alla vigilanza sul CONI e sull'Istituto del credito sportivo, già da tempo trasferita alla Presidenza del Consiglio dei ministri (dall'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, e dal conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007); la menzione esplicita degli archivi, del diritto d'autore e delle imprese culturali e creative.

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 – sostituendo il comma 1 dell'articolo 54 del citato decreto legislativo – modifica il modello organizzativo, attualmente incentrato sulle direzioni generali, coordinate da un segretario generale, optando per il modello articolato in dipartimenti, che non potranno essere più di quattro. Viene altresì stabilito che il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non possa essere superiore a trentadue, ivi inclusi i capi dei dipartimenti. Con riferimento al limite massimo delle posizioni di livello dirigenziale generale, la relazione illustrativa presentata dal Governo sottolinea come l'intervento non importi modifiche rispetto alla situazione esistente: alla soglia di ventisette stabilita dal testo vigente dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 300 del 1999 devono infatti aggiungersi le cinque previste dal recente decreto-legge n. 44 del 2023.

Il comma 2 interviene sui tempi di attuazione della riorganizzazione e sulla disciplina intertemporale. Nel dettaglio, si prevede che: i regolamenti di organizzazione dovranno essere adottati entro il 31 dicembre 2023, mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito dalla legge 16 dicembre 2002, n. 204. Rammento a tale proposito che la procedura in questione prefigura un *iter* di riorganizzazione dei ministeri mediante l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario che prevede invece regolamenti governativi di delegificazione, adottati con decreto del Presidente della Repubblica; nelle more, continua ad applicarsi il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e dunque l'attuale sistema strutturato sulle direzioni generali; gli incarichi dirigenziali generali e non generali in corso decadono con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi; sono in ogni caso fatte salve le funzioni delle strutture preposte all'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché della Soprintendenza speciale per il PNRR.

Il comma 3 provvede alla copertura finanziaria degli oneri relativi alla riorganizzazione del Ministero, pari a 171.460 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Il comma 4 modifica la legge 31 agosto 2022, n. 140 (recante disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi), sopprimendone l'articolo 2, comma 3. Per effetto della modifica, viene meno la previsione che rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per stabilire i criteri di assegnazione e riparto annuale del contributo economico disposto dalla legge medesima.

Il comma 5 dell'articolo 10 – modificando l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023 – proroga di tre mesi (dal 15 settembre al 31 dicembre 2023) il termine ultimo di efficacia dell'incremento di 1 euro del costo dei biglietti di ingresso negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale disposto al fine di finanziare e avviare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Fa quindi presente che il comma 1 dell'articolo 11 reca una norma transitoria che consente alle pubbliche amministrazioni, per un periodo in ogni caso non eccedente il 31 dicembre 2026, il trattenimento in servizio – oltre il limite anagrafico per il collocamento a riposo di ufficio – dei dirigenti generali titolari della direzione di dipartimenti, o di strutture corrispondenti a questi ultimi (secondo i rispettivi ordinamenti); la possibilità è posta con esclusivo riferimento ai dipartimenti o strutture che siano attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il successivo comma 2 abroga una precedente norma transitoria – introdotta dal comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 – sulla possibilità di trattenimento in servizio. Tale norma faceva riferimento, sempre con il termine ultimo del 31 dicembre 2026, ai soggetti in possesso di specifiche professionalità e titolari di incarichi di livello dirigenziale generale (senza distinzioni ulteriori nell'ambito delle relative strutture); sono comunque fatti salvi gli incarichi dirigenziali già conferiti o confermati in base alla norma abrogata. Il comma 3 dell'articolo 11 introduce un'esclusione dalla disciplina restrittiva – prevista dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2021, n. 95 – che interviene in materia di divieto da parte delle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi ai soggetti già lavoratori pubblici o privati e collocati in quiescenza. L'esclusione introdotta dal provvedimento in esame concerne il conferimento di incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione di autorità politiche. Il comma, inoltre, esplicita che resta ferma l'applicazione (ove ne sussistano i presupposti) delle norme limitative del cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici con i trattamenti pensionistici.

L'articolo 12 dispone la clausola di invarianza finanziaria del decreto in esame, con eccezione di quanto previsto dagli articoli 2 e 10 i quali provvedono alla copertura finanziaria degli oneri ivi previsti. L'articolo 13 dispone infine che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto-legge è dunque vigente dal 11 agosto 2023.

Il Viceministro della Giustizia [Francesco Paolo SISTO](#) si riserva di intervenire nel prosieguo dei lavori.

[Alfonso COLUCCI](#) (M5S), rivolgendosi ai relatori, fa presente che l'ennesimo ricorso alla decretazione d'urgenza rappresenta una prassi mortificante per il lavoro del Parlamento, rilevando che in tale ambito l'attuale Governo ha già adottato il numero più alto di decreti-legge rispetto a quanto fatto dai Governi degli ultimi anni. Rilevata oltretutto l'ampiezza dei contenuti del decreto in esame, che spazia praticamente su tutto lo scibile umano, sollecita da parte dei relatori una riflessione sul portato precettivo dell'articolo 77 della Costituzione. Rammenta a tale proposito che la Corte costituzionale in più occasioni ha affermato che i richiesti requisiti di necessità ed urgenza devono riguardare non soltanto il testo nel suo complesso ma tutte le disposizioni che lo compongono, oltre ad evidenziare l'ulteriore esigenza di unitarietà dell'intervento normativo. Nel rilevare quindi che il decreto-legge in esame manca anche del requisito richiesto di omogeneità dei suoi contenuti, non entrando al momento nel

merito del provvedimento, chiede ai relatori se abbiano inteso porre attenzione su tale aspetto preliminare. Richiamando quindi nuovamente l'attenzione sull'eterogeneità delle disposizioni del decreto-legge in esame, si domanda in modo provocatorio per quale motivo si sia inteso escludere dal perimetro dell'intervento normativo temi di grande rilevanza nazionale quale è quello per esempio della tutela dell'ape mellifera.

[Ciro MASCHIO](#), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, preannunciando che, come convenuto nella riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite svoltasi nella giornata di ieri, nelle sedute di lunedì 11 e martedì 12 settembre si svolgerà un ciclo di audizioni sul decreto in esame.

La seduta termina alle 14.25.

CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 settembre 2023
165.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 settembre 2023. – Presidenza del presidente della I Commissione, [Nazario PAGANO](#). – Interviene il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 15.25.

DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.

C. 1373 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 settembre 2023.

[Nazario PAGANO](#), *presidente*, dopo aver ricordato che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza, secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il Regolamento, rammenta che nella seduta di mercoledì 6 settembre è stata svolta la relazione introduttiva e che martedì 12 settembre si è concluso il ciclo di audizioni programmato.

Ricorda inoltre che, secondo quanto convenuto nella riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato alle ore 14 di domani, giovedì 14 settembre e, appurato che nessuno chiede di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

CAMERA DEI DEPUTATI

Martedì 19 settembre 2023

168.

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Commissioni Riunite (I e II)

COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 20 SETTEMBRE 2023

SEDE REFERENTE

Martedì 19 settembre 2023. – Presidenza del presidente della II Commissione, [Ciro MASCHIO](#).

La seduta comincia alle 16.

DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.

C. 1373 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 settembre 2023.

[Ciro MASCHIO](#), presidente, ricorda che alle ore 14 di giovedì 14 settembre è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative e avverte che ne sono state presentate 209 (*vedi allegato*).

Comunica inoltre il ritiro dell'articolo aggiuntivo 11.04, a sua firma.

Ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti legge all'esame della Camera. Evidenza che tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Fa presente, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai decreti legge, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Fa presente che il decreto-legge reca misure volte intervenire in materia di intercettazioni, di funzioni dei giudici onorari nell'ambito dei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale davanti al tribunale per i minorenni, di corsi di formazione per il personale della magistratura, di conferimento di incarichi superiori dirigenziali, dei ruoli di esecuzione penale esterna e di istituto penale minorile, modifiche al reato di incendio boschivo, di attribuzione della quota dell'otto per mille statale alla

finalità del recupero dalle tossicodipendenze e delle altre dipendenze patologiche, di abolizione di obblighi di isolamento e autosorveglianza in relazione alla epidemia da COVID-19, di riorganizzazione del Ministero della cultura e di trattenimento in servizio dei dirigenti pubblici, in considerazione di tale oggetto del provvedimento in esame sono state considerate inammissibili le seguenti proposte emendative: Enrico Costa 2.16, in quanto prevede che con decreto del Ministro siano stabilite le modalità con cui, in caso di pubblicazione di testi di intercettazioni relative ad atti coperti dal segreto istruttorio, le testate giornalistiche responsabili decadono dal diritto all'erogazione di contributi o finanziamenti pubblici per l'anno in cui si è consumata la violazione; Calderone 3.01, che introduce disposizioni relative alla tutela del consumatore nell'ambito del procedimento ingiuntivo; Marchetti 3.02, che interviene sulla disciplina degli atti non sottoponibili ad azione revocatoria nell'ambito di procedure concorsuali; Calderone 3.03 e l'analogo Varchi 3.04, volti a prolungare al 15 settembre la sospensione feriale dei termini processuali; Giorgianni 3.05, che interviene in materia di affidamento familiare di un minore; Giorgianni 3.06 e Giorgianni 3.08, in quanto recano modifiche al procedimento finalizzato alla dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore; Morrone 3.09, che modifica disposizioni concernenti la formazione e la sottoscrizione di atti in formato digitale nei procedimenti di mediazione; Piero 3.010, che interviene sull'attribuzione ai segretari comunali di una quota dei proventi derivanti dagli atti rogati; Trancassini 3.011, che introduce norme in materia di risoluzione alternativa delle controversie di lavoro; Bicchielli 3.012, relativo al trattamento previdenziale dei magistrati onorari che non esercitano le funzioni in via esclusiva; Giuliano 4.02, in quanto prevede l'indizione, nel 2024, di procedure concorsuali per l'assunzione di magistrati ordinari; Giuliano 5.7, che prevede assunzioni di personale del Corpo di polizia penitenziaria; Bisa 5.01, in quanto reca disposizioni in materia di impiego di personale presso l'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione ai fini dell'espletamento delle attività di verifica delle sottoscrizioni delle richieste di referendum; Gianassi 5.02, che prevede l'aumento della dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia e autorizza le relative procedure concorsuali; Bisa 5.04, che reca disposizioni in materia di durata in carica dei componenti della commissione per l'amministrazione del palazzo di giustizia di Roma – piazza Cavour, di cui al regio decreto 26 marzo 1911, n. 435; D'Orso 5.05, in quanto prevede l'assunzione di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; Gianassi 5.06, che introduce disposizioni per l'assunzione a tempo indeterminato presso gli uffici del processo; Serracchiani 5.07, il quale prevede il riconoscimento di un trattamento retributivo accessorio per il personale medico specialistico e il personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, nell'ambito dell'esecuzione penale; Cafiero De Raho 6.16, che modifica l'articolo 635 del codice penale; Zaratti 6.01, che prevede la ricostituzione del Corpo forestale e ambientale dello Stato; Zaratti 6.03, in quanto reca disposizioni incidenti sulla programmazione delle attività di prevenzione degli incendi boschivi e spegnimento degli incendi; Dori 6.07, in quanto reca misure per l'accelerazione dell'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco; Dori 6.08, che reca disposizioni in materia di certificato di destinazione urbanistica; Baldino 6.013, che prevede l'istituzione del Servizio tecnico forestale e ambientale nazionale, del Servizio forestale regionale e dell'Ispettorato forestale dello Stato; Ascari 6.016, che prevede l'esenzione dagli oneri notarili delle cessioni o donazioni dei terreni alle pubbliche amministrazioni e agli enti parco; Quartini 7.36, che prevede l'attuazione delle indicazioni presenti nelle relazioni della Commissione parlamentare antimafia con riferimento al contrasto del riciclaggio, alla disciplina del subappalto, nonché modifiche normative all'apparato sanzionatorio in materia di reati di contrasto del gioco illegale, in

maniera incongrua rispetto alla ripartizione della quota statale dell'otto per mille, oggetto della norma; Quartini 7.40, limitatamente alle parole «e normative» di cui alla lettera a), il quale prevede iniziative normative per prevenire i disturbi del gioco d'azzardo e il gioco d'azzardo minorile, in maniera incongrua rispetto alla ripartizione della quota statale dell'otto per mille, oggetto della norma; Marianna Ricciardi 7.41, limitatamente alla lettera b), che prevede una revisione della normativa in materia di privacy in relazione all'utilizzo di dati socio-sanitari, in maniera incongrua rispetto alla ripartizione della quota statale dell'otto per mille, oggetto della norma; Di Lauro 7.44, limitatamente alla lettera a), che prevede l'ampliamento della legislazione di controllo del tabagismo, in maniera incongrua rispetto alla ripartizione della quota statale dell'otto per mille, oggetto della norma; Sportiello 7.45, che considera prioritaria la redazione di una legge quadro sui disturbi da uso di sostanze stupefacenti, la quale includa disposizioni volte a sottrarre all'azione penale la coltivazione di cannabis ad uso domestico, in maniera incongrua rispetto alla ripartizione della quota statale dell'otto per mille, oggetto della norma; Magi 8.5, limitatamente alla sostituzione della lettera a), che modifica i criteri per la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF con riferimento alla destinazione delle quote relative alle scelte non espresse; l'emendamento è inammissibile in quanto vertente su materia regolata da accordi con la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose, sulla quale non è possibile intervenire direttamente con legislazione ordinaria; Sportiello 8.02, in quanto reca disposizioni in materia di prodotti a base di cannabis, modificando in più parti la legge n. 242 del 2016; Bordonali 9.14, che abroga l'articolo 30-bis del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito dalla legge n. 40 del 2020, che assoggetta i rifiuti sanitari al regime giuridico dei rifiuti urbani; gli identici Scotto 9.01 e Malavasi 9.02, che prorogano al 31 marzo del 2024 l'applicabilità delle disposizioni sul lavoro agile per i lavoratori fragili dei settori pubblico e privato quantificandone la relativa copertura; gli identici Scotto 9.03 e Malavasi 9.04, che, in riferimento ai lavoratori fragili che non possono accedere al lavoro agile, equiparano, fino al 31 marzo 2024, il periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, stabilendo contestualmente il divieto di monetizzare le ferie non godute; Malavasi 9.05, che introduce una specifica disciplina per estendere alla dirigenza amministrativa le disposizioni della legge n. 24 del 2017 in tema di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie; Malavasi 9.06, che dispone un incremento, a decorrere dal 2024, del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, allo scopo di operare un incremento ed un'armonizzazione dei trattamenti economici della dirigenza dei ruoli professionali, tecnico ed amministrativo del servizio sanitario nazionale; Serracchiani 10.18, che autorizza una spesa straordinaria finalizzata al restauro e al ripristino dell'agibilità del Teatro dell'Istituto Penale per i Minorenni di Nisida (NA); Mollicone 10.19, che incrementa le autorizzazioni di spesa per l'esercizio da parte del Ministero della cultura del diritto di prelazione su beni culturali e per la realizzazione del piano strategico grandi progetti culturali; Nisini 10.20, che introduce disposizioni in materia di equipollenza rispetto alla Laurea magistrale classe LMR02 (Conservazione e restauro dei beni culturali); Paolo Emilio Russo 10.01, che introduce disposizioni relative all'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023; Carrà 10.02, che introduce disposizioni in materia di autonomia organizzativa dell'Unione Italiana Tiro a Segno; Boschi 11.4, il quale esclude i magistrati onorari dal personale in regime di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001; Alfonso Colucci 11.7, che prevede assunzioni per le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale; Rizzetto 11.8, il quale incrementa le posizioni dirigenziali generali e non generali del Ministero del lavoro; Riccardo Ricciardi 11.9, in quanto soppriime la disposizione che limita i comportamenti dolosi, fino al 30 giugno 2024, la responsabilità

contabile; Alfonso Colucci 11.10, che reintroduce il controllo concomitante della Corte dei conti sui progetti PNRR; Patriarca 11.11 e l'analogo Patriarca 11.12, che autorizzano procedure selettive per assunzioni a tempo determinato e a tempo parziale del Dipartimento della funzione pubblica; Steger 11.26, il quale sopprime la previsione di trattamenti economici aggiuntivi nei confronti di dipendenti pubblici che abbiano ricoperto ruoli o incarichi provvisori con trattamento economico superiore; Sportiello 11.27, che introduce l'obbligo per i datori di lavori di assicurare spazi attrezzati per l'allattamento dei bambini, durante il primo anno di vita; Sportiello 11.28, il quale introduce per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di prevedere priorità nella scelta del turno di lavoro per lavoratrici e lavoratori con a carico figli fino a 14 anni o fino a 15 anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili, non autosufficienti o con gravi infermità; Gianassi 11.29, che reca un finanziamento per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia; Sportiello 11.30, il quale proroga dal 30 settembre al 31 dicembre 2023 la possibilità di lavoro agile per i dipendenti pubblici e privati fragili; Alfonso Colucci 11.31, che consente alle amministrazioni pubbliche di incrementare i fondi per la contrattazione integrativa; Patriarca 11.32, il quale autorizza le regioni ad assumere a tempo indeterminato personale assunto dalla regione Calabria a tempo determinato per la gestione del rientro dal *deficit* sanitario, ai sensi dell'articolo 16-*septies*, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge n. 146 del 2021; Urzì 11.33, che interviene sui criteri di definizione del grado di rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari; lezzi 11.34, il quale, con riferimento all'organizzazione dell'Arma dei carabinieri, specifica che i comandi nei confronti dei quali il comando unità mobili e il comando unità specializzate esercitano funzioni di alta direzione, coordinamento e controllo, sono quelli di divisione; Sportiello 11.35, che proroga al 31 dicembre 2024 le disposizioni per il lavoro agile nel settore privato adottate per l'emergenza COVID-19; Sportiello 11.36, il quale eleva l'indennità per il congedo parentale all'80 per cento; Urzì 11.37, che estende anche al servizio civile nazionale la riserva di posti nei concorsi pubblici prevista per il servizio civile universale; Sportiello 11.43, il quale estende da sei a otto mesi il periodo massimo di congedo parentale per la madre lavoratrice; Alfonso Colucci 11.45, il quale prevede risorse aggiuntive per il completamento del processo di riqualificazione professionale del personale non dirigenziale; gli identici Di Mattina 11.46 e Patriarca 11.47, che prevedono che nella rosa di candidati agli incarichi di direttore generale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) possano essere inclusi anche soggetti che abbiano ricoperto per due volte consecutive l'incarico di direttore generale nel medesimo istituto; Rizzetto 11.01, il quale incrementa di venti unità il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero del lavoro; Paolo Emilio Russo 11.02, che autorizza assunzioni da parte della Corte dei conti; Pizzimenti 11.03, il quale autorizza le autorità di bacino distrettuali a bandire concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato; Zinzi 11.05, che prevede la possibilità per i dipendenti pubblici di usufruire di un'aspettativa della durata massima di trentasei mesi per avviare attività imprenditoriali o professionali; Zinzi 11.07, che interviene in merito all'abilitazione di *public project manager* da parte degli enti accreditati dalla Scuola nazionale dell'amministrazione per la formazione dei responsabili unici del procedimento (RUP); Urzì 11.08, che sopprime le previsioni concernenti l'associazione Assoprevenienza di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 75 del 2023; Mascaretti 11.09, il quale sopprime la previsione che include il personale volontario dei Vigili del fuoco nelle quote di riserva dei concorsi pubblici solo se iscritti nell'elenco anagrafico dei centri per l'impiego alla data del 31 dicembre 2023; Urzì 11.010, che proroga il termine per la fruizione del lavoro agile per i dipendenti pubblici e privati «fragili».

In relazione alle proposte emendative Zaratti 6.02, Nazario Pagano 6.010, Iaia 6.014, D'Orso 6.015, limitatamente alle parole «nonché per i delitti di cui al Titolo VI-bis, Capo III, Libro II», e Pulciani 6.017, le presidenze avvertono che esse sarebbero inammissibili. Tuttavia ritengono che il tema dei reati ambientali, sul quale esse in diverso modo incidono le suddette proposte emendative, possa comunque essere trattato dalle Commissioni avendo verificato il consenso unanime dei gruppi in tal senso.

Comunica che saranno altresì comunque posti in votazione, avendo anche in questo caso riscontrato il consenso unanime dei gruppi parlamentari, gli identici emendamenti Maschio 11.38, Iezzi 11.39, Zaratti 11.40, Urzi 11.41 e Bonafè 11.42, che sarebbero inammissibili in quanto recano una puntuale modifica al decreto-legge n. 75 del 2023 estendendo a tutti gli enti locali una disposizione prevista per i soli comuni in materia di riserve di posti per personale interno nei concorsi.

Avverte infine che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame delle valutazioni di inammissibilità testé pronunciate è fissato alle ore 18 della giornata odierna.

[Valentina D'ORSO](#) (M5S) ritenendo il termine per la presentazione dei ricorsi avverso le pronunce di inammissibilità troppo breve, anche in considerazione dell'imminenza della celebrazione in Assemblea del settantacinquesimo anniversario della Costituzione, chiede alle presidenze di valutare di spostare il termine alla giornata di domani.

[Ciro MASCHIO](#), *presidente*, accedendo alla richiesta, fissa alle ore 10 di mercoledì 20 settembre il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 20 settembre 2023

169.

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Commissioni Riunite (I e II)

COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 settembre 2023. – Presidenza del presidente della I Commissione, [Nazario PAGANO](#). – Interviene il viceministro della giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 15.35.

DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.

C. 1373 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 settembre 2023.

[Nazario PAGANO](#), *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta la presidenza ha pronunciato la declaratoria di inammissibilità delle proposte emendative presentate, avverso la quale sono state presentate 41 richieste di riesame. Comunica che, alla luce dell'istruttoria svolta a seguito dei ricorsi presentati, le presidenze confermano tutte le pronunce di inammissibilità.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta preannunciando che la definizione del seguito dell'esame sarà oggetto della riunione congiunta degli Uffici di presidenza che si svolgerà al termine di questa seduta.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE REFERENTE

*Mercoledì 20 settembre 2023. – Presidenza del presidente della I Commissione, [Nazario PAGANO](#), indi del presidente della II Commissione, [Ciro MASCHIO](#).
– Interviene il viceministro della giustizia, Francesco Paolo Sisto.*

La seduta comincia alle 18.25.

DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.

C. 1373 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta precedente svoltasi in data odierna.

[Nazario PAGANO](#), *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta svoltasi in data odierna la presidenza ha confermato l'inammissibilità delle 41 proposte emendative oggetto di richiesta di riesame.

Avverte che prima della seduta sono stati ritirati gli emendamenti Calderone 1.20, 1.22, 1.23, 1.27, 1.29 e 2.6.

Segnala altresì che, per un mero errore tipografico, nell'allegato al resoconto della seduta di ieri relativo alle proposte emendative presentate, risultano avere testo identico gli emendamenti 1.17 Magi e 1.16 Enrico Costa, che invece recano tra loro differenze.

Non essendovi richieste di intervento, invita i relatori onorevole Kelany per la I Commissione e onorevole Pittalis per la II Commissione, a formulare i pareri sulle proposte emendative.

[Pietro PITTALIS](#) (FI-PPE), *relatore per la II Commissione*, anche a nome della relatrice per la I Commissione, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 1, invita al ritiro delle stesse, esprimendo altrimenti parere contrario, fatta eccezione per gli emendamenti Calderone 1.24, 1.28 e 1.30, dei quali chiede che ne venga disposto l'accantonamento.

Invita, quindi, al ritiro di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 2, esprimendo altrimenti parere contrario, fatta eccezione per l'emendamento Enrico Costa 2.5, del quale chiede che ne venga disposto l'accantonamento.

Invita inoltre al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, di tutte le proposte emendative riferite agli articoli 3, 4 e 5, mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 6 ad eccezione dell'emendamento Varchi 6.11 nonché degli articoli aggiuntivi Nazario Pagano 6.010 e laia 6.014 dei quali chiede che ne sia disposto l'accantonamento.

[Sara KELANY](#) (FDI), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la II Commissione, invita al ritiro di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 7, esprimendo altrimenti parere contrario, ad eccezione dell'emendamento lezzi 7.32, del quale chiede che ne venga disposto l'accantonamento.

Invita, quindi, al ritiro di tutte le proposte emendative riferite agli articoli 8 e 9, esprimendo altrimenti parere contrario, mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti

parere contrario, di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 10, ad eccezione degli emendamenti Orrico 10.6 e Mollicone 10.12 e 10.21, dei quali chiede che ne venga disposto l'accantonamento.

Con riferimento infine all'articolo 11, invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, esprimendo altrimenti parere contrario, ad eccezione degli identici emendamenti Maschio 11.38, lezzi 11.39, Zaratti 11.40, Urzì 11.41 e Bonafé 11.42, dei quali chiede che ne venga disposto l'accantonamento.

Il viceministro [Francesco Paolo SISTO](#) esprime parere conforme a quello dei relatori.

[Nazario PAGANO](#), *presidente*, avverte che le presidenze dispongono quindi l'accantonamento delle proposte emendative Calderone 1.24, 1.28 e 1.30, Enrico Costa 2.5, Varchi 6.11, Nazario Pagano 6.010, Iaia 6.014, lezzi 7.32, Orrico 10.6, Mollicone 10.12 e 10.21, nonché degli identici emendamenti Maschio 11.38, lezzi 11.39, Zaratti 11.40, Urzì 11.41 e Bonafé 11.42.

[Enrico COSTA](#) (A-IV-RE) intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che gli emendamenti a sua firma 1.10, 1.6 e 1.7, sui quali i relatori hanno formulato un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, si riferiscono, come gli emendamenti accantonati Calderone 1.24, 1.28 e 1.30, agli articoli 267 e 270 del codice penale.

Chiede che, ai fini di un dibattito complessivo, ne sia disposto l'accantonamento, precisando che, qualora sugli emendamenti del collega Calderone si dovesse registrare il parere favorevole dei relatori e del Governo, sarebbe disponibile a ritirare gli emendamenti a sua firma.

[Ciro MASCHIO](#), *presidente*, invita gli Uffici a effettuare una verifica sul contenuto di tali proposte emendative, precisando che, qualora esse si riferissero alla medesima materia, le presidenze sarebbero disponibili a disporre l'accantonamento. Sottolinea poi come nel frattempo le Commissioni possano comunque procedere nel proprio lavoro.

[Alfonso COLUCCI](#) (M5S) sottolinea come nessuna delle proposte emendative presentate dal suo gruppo abbia registrato il parere favorevole da parte dei relatori e del Governo. Ritiene che ciò sia un fatto gravissimo che contrasta con una sana dialettica tra opposizioni e forze di governo che dovrebbe portare al miglioramento dei testi parlamentari attraverso un confronto costruttivo.

Alla luce dell'atteggiamento della maggioranza, sottolinea come la stessa, non cercando la collaborazione, non potrà certo aspettarsi un atteggiamento collaborativo da parte dei colleghi del Movimento 5 Stelle.

[Valentina D'ORSO](#) (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, condivide pienamente le osservazioni del collega Colucci e ricorda come in precedenza fosse stato preannunciato la presentazione da parte dei relatori di alcune proposte emendative.

Nel chiedere se tali proposte siano già disponibili, fa presente di non ritenere possibile iniziare ad esaminare le altre proposte emendative presentate prima di aver preso atto del contenuto di tali ulteriori emendamenti.

[Ciro MASCHIO](#), *presidente*, comunica che allo stato attuale non vi è ancora la certezza in merito alla presentazione di proposte emendative dei relatori e sottolinea come non sia possibile sospendere i lavori delle Commissioni sulla base di un presupposto incerto.

[Sara KELANY](#) (FDI), *relatrice*, sottolinea come la facoltà dei relatori e del Governo di presentare proposte emendative fuori dal termine previsto per la presentazione di emendamenti parlamentari, non possa essere sottoposta ad alcun vincolo.

[Enrico COSTA](#) (A-IV-RE) invita la relatrice ad avere un atteggiamento più rilassato e ben disposto nei confronti dei colleghi sottolineando come il suo comportamento possa soltanto condurre a uno scontro tra i gruppi e quindi ad un allungamento dei lavori parlamentari.

Sottolinea infatti che la collega del Movimento 5 Stelle aveva semplicemente posto una legittima domanda alla quale il presidente aveva già fornito una risposta. Invita quindi la maggioranza a chiarire in che modo intende esaminare il provvedimento in discussione.

[Sara KELANY](#) (FDI), *relatrice*, preliminarmente evidenzia che non vi è nessun atteggiamento di chiusura nei confronti dell'opposizione e che nel suo intervento si era limitata a rispondere a una sollecitazione che la collega D'Orso aveva già ripetutamente sottoposto. Evidenzia come non vi sia alcun dubbio sulla disponibilità dei relatori e della maggioranza ad avere un atteggiamento collaborativo al fine di pervenire ad una rapida conclusione dei lavori in sede referente.

[Debora SERRACCHIANI](#) (PD-IDP) sottolinea come su tutti gli emendamenti presentati dal Partito Democratico i relatori abbiano espresso il parere contrario. Ritiene che tale atteggiamento non costituisca la condizione necessaria per instaurare un leale spirito di collaborazione tra forze politiche di maggioranza e opposizione.

[Valentina D'ORSO](#) (M5S) precisa che precedentemente il presidente aveva annunciato la possibilità che nel corso dell'esame venissero presentati emendamenti da parte dei relatori e invita pertanto a verificare tale dichiarazione.

[Filiberto ZARATTI](#) (AVS), non comprendendo la *ratio* dell'atteggiamento di chiusura della maggioranza, sottolinea come le opposizioni abbiano presentato proposte emendative volte a migliorare il testo su cui immaginava ci sarebbe potuto essere un dialogo costruttivo per migliorare un provvedimento necessario.

L'espressione del parere contrario su praticamente tutte le proposte delle opposizioni invece dimostra l'indisponibilità al dialogo che impedisce qualsiasi collaborazione.

Ritiene che pertanto l'unica strada percorribile da parte delle opposizioni è quella di utilizzare tutti gli strumenti concessi dal Regolamento per svolgere una lunga e approfondita discussione al fine di dimostrare al Paese quali siano le proprie posizioni su tale provvedimento.

[Ciro MASCHIO](#), *presidente*, rispondendo all'onorevole D'Orso, afferma che allo stato non risultano presentati emendamenti da parte dei relatori, e che gli stessi relatori non hanno neanche preannunciato la presentazione di emendamenti; ritiene conseguentemente che non ci siano i presupposti per sospendere i lavori delle Commissioni in attesa di tali emendamenti. In relazione alle considerazioni svolte dagli onorevoli Serracchiani e Zaratti, che hanno accusato la maggioranza di non essere interessata a una collaborazione non avendo i relatori accolto alcun emendamento delle opposizioni, ricorda come nella scorsa legislatura, a ruoli invertiti, ciò si sia verificato sempre; ritiene peraltro che sussista sempre la possibilità di trovare punti di convergenza nel proseguo del dibattito. Infine, accogliendo la richiesta dell'onorevole

Costa, dispone l'accantonamento degli emendamenti Enrico Costa 1.4, 1.5, 1.7, 1.6, 1.8, 1.10 e 1.9, in quanto connessi con altri emendamenti per i quali è già stato disposto l'accantonamento e invita a procedere con l'esame degli emendamenti, partendo dall'emendamento Enrico Costa 1.1. volto a sopprimere l'articolo 1 del decreto-legge.

[Stefania ASCARI](#) (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori sottolinea come il dibattito sulla conversione del decreto-legge, che contiene disposizioni relative alle intercettazioni, avvenga mentre contestualmente la Commissione Giustizia del Senato, approvando la relazione finale sull'indagine conoscitiva sulle intercettazioni, ha inserito a sorpresa un passaggio nel quale si prefigura l'abbandono dello strumento dei *trojan*. Ritiene che anche questo blitz della maggioranza al Senato sia emblematico dell'interesse di questa maggioranza alla collaborazione con le opposizioni nonché strettamente connesso con il dibattito alla Camera sulle intercettazioni, in quanto la maggioranza continuerebbe a esprimere una linea politica volta ad eliminare uno strumento cardine della lotta alle mafie e del contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione, come il captatore informatico. In merito chiede di poter dare lettura di alcune dichiarazioni sul tema delle intercettazioni rese dal Ministro Nordio.

[Ciro MASCHIO](#), *presidente*, invita l'onorevole Ascari a chiarire se il suo intervento debba essere riferito all'ordine dei lavori ovvero al contenuto dell'emendamento Enrico Costa 1.1.

[Stefania ASCARI](#) (M5S) riconduce il proprio intervento all'esame dell'emendamento Enrico Costa 1.1 e dichiara di volersi esprimere in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento.

[Ciro MASCHIO](#), *presidente*, appurato che non si tratta di un intervento sull'ordine dei lavori, invita l'onorevole Ascari ad attendere per la propria dichiarazione di voto, consentendo prima l'intervento dell'onorevole Costa.

[Enrico COSTA](#) (A-IV-RE), con riferimento al proprio emendamento 1.1, volto a sopprimere l'articolo 1 del decreto-legge in conversione, si dichiara stupito del fatto che il Governo, dopo le innumerevoli prese di posizione del Ministro Nordio, anche in sede di dichiarazioni programmatiche alla Camera, presenti una modifica così rilevante e estensiva dell'applicabilità delle intercettazioni, e lo faccia attraverso un decreto-legge. Stigmatizza il fatto che si continui a intervenire sui codici, penale e di procedura penale, attraverso decreti-legge e decreti legislativi, dimenticando che i codici esigono stabilità. Evidenzia inoltre come l'articolo 1 del decreto-legge, emanato ad agosto 2023, intervenga per reagire a una sentenza della Corte di cassazione del marzo 2022 e si interroga dunque sull'esistenza dei presupposti di urgenza che dovrebbero motivare l'uso dello strumento del decreto-legge. Ritiene che con questa disposizione il Governo sia intervenuto a scoppio ritardato con l'obiettivo di affiggere un manifesto simbolico della lotta alla criminalità organizzata, in reazione ad alcune parole pronunciate dal Ministro Nordio pochi giorni prima sul tema del concorso esterno.

Passando a descrivere i contenuti dell'articolo 1, del quale propone l'abrogazione, evidenzia che la disposizione interviene sul decreto-legge n. 152 del 1991 che stabilisce criteri particolarmente celeri per autorizzare l'uso delle intercettazioni nelle indagini per reati di criminalità organizzata: bastano sufficienti indizi di reato; i tempi delle intercettazioni si allungano e si possono svolgere le intercettazioni ambientali anche nelle abitazioni, anche se non si ritiene che vi si stiano commettendo reati. Ricordando

che la citata sentenza della Corte di cassazione del 2022 ha precisato che tali criteri, particolarmente invasivi, si applicano solo per reati di criminalità organizzata, di natura associativa, sottolinea come il Governo abbia invece esteso l'applicazione della norma consentendo tali intercettazioni anche per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale. Il Governo avrebbe dunque esteso i presupposti delle intercettazioni, esprimendo così una politica in aperto contrasto con quanto sino ad oggi sostenuto dalla maggioranza. Sottolinea come questa modifica si applichi anche al captatore informatico, il cosiddetto *trojan*, che oggi il Senato afferma invece di voler depotenziare. Afferma che l'articolo 1 è stato fortemente voluto dai magistrati che, dopo la sentenza della Cassazione, hanno realizzato di aver utilizzato le intercettazioni in assenza dei presupposti di legge e si sono così risolti a bussare alle porte del Governo chiedendo una sanatoria del proprio operato per evitare la conseguenza dell'inutilizzabilità delle intercettazioni già svolte: ciò avrebbe determinato il Governo a introdurre la norma transitoria dell'articolo 1, comma 2. Si chiede come questa maggioranza, che da sempre ha puntato sulle garanzie dell'imputato e della difesa, possa sanare oggi prove assunte illecitamente e invita i parlamentari di maggioranza a riflettere sulla pericolosità di queste disposizioni. Nella consapevolezza del fatto che difficilmente il proprio emendamento sarà approvato, nonostante molti parlamentari di maggioranza in cuor loro vorrebbero che lo fosse, auspica comunque un celere intervento sull'articolo 1 della Corte costituzionale.

[Maria Elena BOSCHI](#) (A-IV-RE), chiedendo di sottoscrivere l'emendamento Enrico Costa 1.1, si dichiara basita del fatto che il Governo abbia deciso di rinnegare ciò che per anni la maggioranza, o almeno una parte significativa di essa come Forza Italia, ha sostenuto. Sottolinea come maggioranza e Governo si stiano assumendo una grande responsabilità decidendo di intervenire sui procedimenti in corso con un decreto-legge che legittima prove assunte illegittimamente. Dichiaro che con questa disposizione il garantismo resta privo di contenuto e auspica che ci sia spazio per un ripensamento almeno per quanto riguarda la norma transitoria.

[Alfonso COLUCCI](#) (M5S) confessa il proprio disorientamento a fronte delle diverse e varieguate posizioni espresse da maggioranza e Governo in merito al tema delle intercettazioni. Ricordando il contenuto dell'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991, cui si riferisce l'articolo 1 del decreto-legge in conversione, che estende l'utilizzabilità dello strumento delle intercettazioni, fa presente che contestualmente la maggioranza al Senato approva una relazione per escludere l'uso dei *trojan* nelle indagini per i c.d. delitti dei colletti bianchi mentre parallelamente la presidente della Commissione Giustizia del Senato, senatrice Bongiorno, dichiara che il *trojan* è uno strumento essenziale per le indagini. Si chiede dunque quale sia la linea della maggioranza, pur temendo che l'obiettivo che persegue il Governo sia rendere più difficile procedere contro i colletti bianchi, realizzando una giustizia forte con i soggetti che si macchiano di reati di criminalità organizzata, ma debole quando i delitti sono commessi dai colletti bianchi. Ritene che questa impostazione sia classista e violi il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, introducendo una irrazionale e illegittima disparità di trattamento.

[Federico CAFIERO DE RAHO](#) (M5S) ricorda che l'intervento del decreto-legge è volto a ripristinare una interpretazione dell'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991 a lungo espressa dalla giurisprudenza e avallata anche dalle Sezioni Unite penali e solo recentemente, nel 2022, ribaltata dalla I sezione della Cassazione. Ricorda quindi che

sino alla sentenza del 2022 la giurisprudenza aveva ritenuto sussistenti i presupposti per le intercettazioni a fronte di un contesto associativo di qualunque tipo, e non a fronte di una associazione per delinquere. Nel chiedersi per quali ragioni la I sezione della Cassazione nel 2022 si sia discostata da quella interpretazione, senza chiedere che sul punto si pronunciasse nuovamente le Sezioni Unite, ritiene comunque che l'articolo 1 persegua l'obiettivo necessario della affermazione della corretta interpretazione dell'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991 e ricorda come quel provvedimento d'urgenza del 1991 sia stato ispirato dalla lotta alla criminalità di Giovanni Falcone. Motiva dunque in questi termini il voto contrario sull'emendamento soppressivo Enrico Costa 1.1, pur preannunciando alcuni emendamenti del suo gruppo volti a correggere in parte la disposizione.

[Federico GIANASSI](#) (PD-IDP) rileva che l'articolo 1 affronta uno degli aspetti più delicati del decreto-legge in discussione, trattandolo in modo disastroso rispetto agli scopi prefissati.

Osserva che l'intervento è stato probabilmente motivato dalla volontà di superare gli imbarazzi creati dalle affermazioni del ministro Nordio in tema di concorso esterno in associazione mafiosa, che sembrava celare un arretramento rispetto all'utilizzo di misure di contrasto a tale fenomeno. La Presidente Meloni ha quindi sentito la necessità di correre ai ripari riaffermando che il Governo intende estendere il campo della repressione del fenomeno mafioso con tutti i mezzi, anche quelli più discutibili. Quanto accade conferma che all'interno della maggioranza si registrano due posizioni radicalmente diverse sulla giustizia e che le misure adottate appaiono fortemente in contrasto con le dichiarazioni programmatiche dello stesso Ministro svolte all'inizio della legislatura.

Evidenzia che si sarebbe potuto intervenire sulle criticità legate alla sentenza della Corte di cassazione con una norma di interpretazione autentica. Invece il tenore del comma 1 dell'articolo di cui l'emendamento in discussione propone la soppressione costringe a introdurre con il comma successivo una norma retroattiva di dubbia costituzionalità. Rileva, inoltre, che la disposizione non appare in linea con le decisioni delle Sezioni unite della Cassazione e rischia di ingenerare un'ulteriore confusione e quindi, paradossalmente, di ridurre la capacità di contrasto al crimine, rendendo manifeste le contraddizioni che caratterizzano l'azione del Governo in tema di giustizia.

[Devis DORI](#) (AVS) dichiara di comprendere le preoccupazioni alla base dell'intervento previsto dall'articolo 1, reputandolo del tutto sbagliata la modalità con cui si è deciso di procedere. Dichiara il voto favorevole sull'emendamento Costa 1.1, ricordando in ogni caso che il suo gruppo ha presentato anche proposte emendative volte a correggere il contenuto dell'articolo 1.

[Riccardo MAGI](#) (MISTO+EUROPA) sottoscrive l'emendamento Costa 1.1, dichiarando di condividere le argomentazioni espresse dal collega. Nell'evidenziare che il Governo ha deciso ancora una volta di modificare norme penali attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza, con un effetto complessivamente destabilizzante, rileva che l'articolo 1 reca una sorta di sanatoria che aumenta l'incertezza e lede i principi del diritto.

Nell'auspicare che vi sia un confronto reale all'interno delle Commissioni riunite, sollecitando in particolare gli esponenti delle forze di maggioranza più attenti al tema delle garanzie in ambito giudiziario, al fine di onorare il dibattito parlamentare, ricorda

che il ministro Nordio nelle sue linee programmatiche aveva prospettato soluzioni opposte a quelle vengono adottate dal Governo.

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende atto che la collega Ascari è già intervenuta precedentemente e non aveva chiarito a che titolo prendeva la parola. Pertanto le consente l'intervento in fase di dichiarazione di voto, volendo intendere il suo precedente intervento come effettuato – seppure formalmente – sull'ordine dei lavori. Auspica che tale interpretazione favorevole alla collega la induca a sintetizzare i contenuti della sua dichiarazione di voto in un tempo limitato.

Stefania ASCARI (M5S) in relazione al contenuto dell'articolo 1 non esita a definire «schizofrenica» la politica della maggioranza in tema di intercettazioni, posto che al Senato si stanno ponendo forti ostacoli all'utilizzo dei cosiddetti Trojan.

Segnala, quindi, che le conclusioni dell'indagine conoscitiva svolta dal Senato in tema di intercettazioni hanno smentito le affermazioni del ministro Nordio circa un loro uso eccessivo in Italia rispetto ad altri Paesi europei ed osserva che per comprendere ciò sarebbe stata sufficiente una lettura attenta dei documenti prodotti dal Ministero della giustizia.

In conclusione, ribadisce che le intercettazioni ambientali rappresentano uno strumento essenziale per il contrasto dei reati che si svolgono nel contesto della pubblica amministrazione.

Valentina D'ORSO (M5S) sottolinea che l'inserimento in un decreto-legge delle misure recate dall'articolo 1 rappresenta con ogni probabilità una risposta, voluta in particolare dalla Presidente del consiglio Meloni, alle incaute dichiarazioni del 19 luglio scorso del ministro Nordio sul concorso esterno in associazione mafiosa.

Si interroga pertanto sulle ragioni che hanno portato, nonostante un tempo a disposizione abbastanza ampio, in quanto il decreto-legge è stato emanato il 10 agosto, a scrivere in maniera maldestra la disposizione in discussione. Nel rilevare che sarebbe stata preferibile una interpretazione autentica della normativa vigente, segnala che la strada intrapresa ha costretto a prevedere al comma 2 norme di carattere retroattivo.

Conclusivamente, ribadisce come a suo avviso l'articolo 1 persegua una finalità condivisibile ma espressa con una formulazione del tutto equivoca ed errata.

Pertanto, invita a valutare se la disposizione non possa essere meglio formulata, come ad esempio viene fatto dall'emendamento Cafiero de Raho 1.3.

Dichiara quindi l'astensione del suo gruppo sull'emendamento Costa 1.1.

Le Commissioni respingono l'emendamento Costa 1.1.

Federico GIANASSI (PD-IDP), preliminarmente all'illustrazione dell'emendamento a sua firma 1.2, chiede se, essendo giunti a ridosso dell'orario convenuto nella riunione congiunta degli Uffici di presidenza delle Commissioni riunite per la conclusione dei lavori nella giornata odierna, vi sia tempo adeguato per affrontare compiutamente l'emendamento in questione, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del decreto-legge volto a trasformare la disposizione in una norma di interpretazione autentica.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ritenendo necessaria la convocazione di una nuova riunione congiunta degli Uffici di presidenza, osserva come il collega Gianassi, se ritiene, possa svolgere comunque il proprio intervento prima di tale riunione o, in alternativa, possa rimandarlo ad un momento successivo.

[Simona BONAFÈ](#) (PD-IDP) tenuto conto che nella precedente riunione congiunta degli Uffici di presidenza sono state già convenute le modalità e i tempi per l'esame del provvedimento nella giornata odierna, ritiene che, in assenza di novità, non vi sia la necessità di convocare un'ulteriore riunione.

[Ciro MASCHIO](#), *presidente*, ribadisce la necessità, alla luce dell'andamento dei lavori della giornata odierna, di riunire nuovamente l'Ufficio di presidenza per poter ridefinire le modalità di lavoro.

[Debora SERRACCHIANI](#) (PD-IDP) ribadendo quanto era stato già convenuto in precedenza circa la conclusione dei lavori entro le ore 20, manifesta perplessità sulla effettiva necessità di mettere in discussione le modalità di esame su cui ci si era accordati nel precedente Ufficio di presidenza.

Fa quindi presente che qualora la maggioranza intenda sottrarsi a tali accordi, il suo gruppo ne trarrebbe le dovute conseguenze con inevitabili ripercussioni sul proficuo andamento dei lavori.

[Filiberto ZARATTI](#) (AVS) ritiene che la decisione di convocare un Ufficio di presidenza in questa fase richieda una specifica motivazione, auspicando che non sia quella di sottrarsi alle intese raggiunte.

[Ciro MASCHIO](#), *presidente*, ribadisce che è nelle prerogative del Presidente di Commissione valutare l'opportunità o meno di convocare le riunioni dell'Ufficio di presidenza, soprattutto quando emerga in modo evidente una difficoltà nel proficuo svolgimento dei lavori.

Conclusivamente comunica che, d'intesa con il presidente della I Commissione, è convocata per le ore 20.15 una riunione congiunta degli Uffici di presidenza delle Commissioni riunite e rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 19.55.

alla ventesima riga, le parole da: «**1.16. Enrico Costa**» a: «Magi» sono sostituite dalle seguenti: «**1.16. Enrico Costa, Boschi.**».

CAMERA DEI DEPUTATI

Giovedì 21 settembre 2023

170.

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Commissioni Riunite (I e II)

COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 21 SETTEMBRE 2023

SEDE REFERENTE

Giovedì 21 settembre 2023. – Presidenza del presidente della II Commissione, [Ciro MASCHIO](#) indi del presidente della I Commissione, [Nazario PAGANO](#). – Interviene il Viceministro della giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 10.15.

DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.

C. 1373 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 settembre 2023.

[Nazario PAGANO](#), *presidente*, avverte che è stato depositato da parte dei relatori l'articolo aggiuntivo 2.050, in relazione al quale le presidenze hanno prorogato alle ore 13 della giornata odierna il termine – precedentemente fissato per le ore 11 – per la presentazione dei subemendamenti (*vedi allegato 1*).

Ricorda che nella seduta del giorno precedente i relatori ed il Governo hanno espresso i pareri sulle proposte emendative all'esame e che sono state accantonate le seguenti: Enrico Costa 1.4, 1.5, 1.7, 1.6, 1.8, 1.10 e 1.9, Calderone 1.24, 1.28 e 1.30, Enrico Costa 2.5, Varchi 6.11, Nazario Pagano 6.010, Iaia 6.014, Iezzi 7.32, Orrico 10.6, Mollicone 10.12 e 10.21, Maschio 11.38 e identici.

Dà conto quindi delle sostituzioni per la seduta odierna.

Avverte che prima dell'inizio della seduta è stata ritirata la proposta emendativa Pulciani 6.017. e che il deputato Giachetti sottoscrive l'emendamento Enrico Costa 2.5.

Comunica che, su richiesta dei relatori e concorde il Governo, deve intendersi accantonato anche l'emendamento Bicchielli 3.10.

Ricorda, altresì, che le Commissioni nella seduta precedente hanno respinto l'emendamento Costa 1.1 e pertanto i lavori riprenderanno dall'esame delle proposte presenti nel fascicolo, a partire dall'emendamento Gianassi 1.2.

[Federico GIANASSI](#) (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento sua prima firma 1.2, evidenzia che la comunicazione politica sul contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge in

esame appare lontana dalla realtà. Il Governo ha infatti affermato di avere introdotto una misura per utilizzare il regime eccezionale delle intercettazioni per il contrasto alla criminalità organizzata anche per reati monosoggettivi quando in realtà ciò era già possibile in base a una decisione del 2016 delle Sezioni unite della Cassazione. Rileva che, probabilmente a causa dell'imbarazzo creato dalle dichiarazioni del ministro Nordio sul concorso esterno, si è quindi deciso di procedere con una nuova disposizione e non attraverso una interpretazione autentica di quelle esistenti.

Osserva che in tal modo si è creato un effetto opposto a quanto voluto, rendendo di fatto illegittimo l'utilizzo delle intercettazioni in alcune situazioni e trovandosi pertanto costretti a introdurre una sanatoria attraverso le disposizioni inserite nel comma 2 dell'articolo. Questo modo di procedere si è rivelato disastroso e si aggiunge ai forti dissidi all'interno della maggioranza sulle politiche in materia di giustizia.

Segnala che l'emendamento in discussione, presentato dal suo gruppo, è costruito tenendo conto delle pronunce della Cassazione al fine di evitare di impattare in maniera negativa sulla normativa vigente e ne sollecita pertanto l'approvazione.

Devis DORI (AVS) chiedere di sottoscrivere l'emendamento Gianassi 1.2, segnalando di avere presentato l'emendamento 1.11 avente la stessa finalità. Rileva che il contenuto della proposta emendativa in discussione appare in linea con le dichiarazioni della Presidente del consiglio Meloni che aveva affermato di voler introdurre una norma di interpretazione autentica per superare le criticità in tema di intercettazioni nel contrasto alla criminalità organizzata.

Ricorda che anche le audizioni svolte presso le Commissioni hanno confermato che sarebbe stata preferibile un'impostazione di questo genere che avrebbe anche consentito di evitare l'introduzione, con il comma 2, di una norma retroattiva probabilmente incostituzionale. In conclusione invita a riflettere sulla possibilità di raggiungere un obiettivo condiviso attraverso l'approvazione dell'emendamento 1.2, sul quale esprimerà un voto favorevole.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), nel ribadire di condividere l'obiettivo alla base della decisione di intervenire sulla normativa in tema di intercettazioni, sottolinea che sarebbe stato opportuno farlo attraverso una norma interpretativa e non con una nuova disposizione che di fatto contrasta con il sistema delle leggi.

Dichiara quindi il proprio voto contrario sull'emendamento 1.2 motivandolo sulla base della considerazione che l'ultima parte del testo propone di escludere la fattispecie del concorso esterno dell'applicazione della normativa sulle intercettazioni.

Carla GIULIANO (M5S), ricollegandosi all'intervento svolto dal collega Cafiero De Raho, preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento in discussione sulla base delle stesse motivazioni.

Condividendo le finalità dell'articolo 1 del provvedimento volto a realizzare l'obiettivo di assicurare l'utilizzo delle intercettazioni per contrastare alcuni reati in crescita, come il traffico illecito di rifiuti, rileva che purtroppo la norma è stata scritta in maniera errata, con problemi di carattere temporale e rischiando di creare un corto circuito interpretativo. Ribadisce, quindi, che sarebbe stata preferibile una norma di interpretazione autentica anche per non creare difficoltà a carico della magistratura delle forze dell'ordine.

Invita pertanto a riconsiderare il parere sul successivo emendamento Cafiero de Raho 1.3, la cui approvazione permetterebbe di raggiungere gli obiettivi che sono stati

dichiarati al momento dell'emanazione del decreto-legge, evitando il rischio di introdurre disposizioni di dubbia costituzionalità.

Le Commissioni respingono l'emendamento Gianassi 1.2.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) invita i relatori a rivedere il loro parere contrario sull'emendamento 1.3, del quale è primo firmatario. Evidenzia come l'articolo 1 del decreto-legge in conversione, prevedendo una modifica dei criteri di valutazione delle prove applicabile ai procedimenti già in corso, rappresenti indubbiamente una grave e inaccettabile interferenza del Governo sull'esercizio della giurisdizione e sull'azione della magistratura.

Ciò premesso, sottolinea però anche l'esigenza di ripristinare una interpretazione dell'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991 conforme all'orientamento seguito dalla giurisprudenza fino al 2022, attraverso una norma di interpretazione autentica. Illustra quindi i contenuti del suo emendamento 1.3, volto a sostituire integralmente l'articolo 1 del decreto-legge interpretando il citato articolo 13 nel senso che per delitti di criminalità organizzata si intendono in ogni caso anche quelli elencati nell'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale, ivi compresi i delitti monosoggettivi aggravati ai sensi dell'articolo 270-*bis*.1 o dell'articolo 416-*bis*.1 del codice penale.

Ritiene che un intervento legislativo di questo tipo sia corretto e accettabile, anche a salvaguardia dei rapporti con la giurisdizione, trattandosi di interpretare una disposizione già in vigore e non di introdurre disposizioni nuove pretendendo di renderle applicabili anche ai procedimenti già in corso. Nel ribadire la convinzione dell'illegittimità costituzionale dell'attuale formulazione dell'articolo 1 del decreto-legge, che al comma 1 introduce una norma non interpretativa e, al comma 2, pretende di applicarla anche ai procedimenti in corso, invita a sanare tale vizio con l'approvazione dell'emendamento Cafiero De Raho 1.3.

Valentina D'ORSO (M5S) rivolge un appello accorato a relatori, maggioranza e rappresentante del Governo per valutare, anche a mezzo di un eventuale accantonamento in prima battuta, l'emendamento Cafiero De Raho 1.3, che riscrive l'articolo 1 del decreto-legge. Ricordando il precedente del c.d. decreto *rave*, quando il Governo in Senato ha accolto i suggerimenti delle opposizioni ed ha modificato la formulazione della fattispecie penale, invita la maggioranza a fare altrettanto in questa occasione, ammettendo di aver fatto un errore nella formulazione dell'articolo 1 e accettando i suggerimenti che vengono dalle opposizioni.

Enrico COSTA (A-IV-RE) rileva con sorpresa come il Movimento 5 Stelle pretenda, dopo 32 anni dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 152 del 1991, di introdurre per via legislativa una specifica interpretazione della disposizione dell'articolo 13, semplicemente perché non condivide l'interpretazione datane dalla Corte di cassazione.

Sottolinea che il Movimento accoglie dunque la possibilità per il legislatore di approvare leggi ogniqualvolta sia in disaccordo con una pronuncia della Suprema Corte e accetta anche che quella legge si applichi ai procedimenti pendenti, in violazione del principio di certezza del diritto. A suo avviso, invece, nel decreto-legge in conversione la disposizione scandalosa è proprio quella che sana le intercettazioni effettuate in violazione di legge ed è stupito dal fatto che una norma del genere sia stata accettata dalla maggioranza.

Ritiene che ciò dipenda dal fatto che al Governo il Ministro della giustizia non è

messo in condizione di svolgere il proprio ruolo, lasciando che siano altri – segnatamente il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano, o la Presidente della Commissione Giustizia del Senato Bongiorno – a scrivere le norme penali. In relazione alle posizioni di quest'ultima, in particolare, ricorda come in XIV legislatura, nel 2011, il tentativo di riforma della disciplina delle intercettazioni fu bloccato dalla Commissione Giustizia della Camera, presieduta proprio da Giulia Bongiorno. Ricorda a tutti – e soprattutto ai parlamentari del M5S, che sovente chiamano in audizione il presidente dell'Associazione nazionale magistrati – che tra i componenti del collegio della I sezione della Cassazione che nel 2022 ha pronunciato la sentenza che si vuole ora ribaltare c'era anche Giuseppe Santalucia, oggi appunto Presidente dell'ANM, che difende la norma introdotta dal Governo.

In merito ritiene che ogniqualvolta si assiste a una levata di scudi della magistratura nei confronti del legislatore, l'esigenza che perseguono i magistrati sia conservativa: delle loro prerogative, delle loro carriere, della loro irresponsabilità o degli atti che hanno assunto illegittimamente, come nel caso attuale.

Alfonso COLUCCI (M5S) in risposta all'intervento dell'onorevole Enrico Costa, evidenzia che il decreto-legge in conversione non è stato emanato dal Movimento 5 Stelle e che il suo gruppo in sede parlamentare sta solo cercando di correggere una disposizione di legge che, per come è scritta, si presta a censure di costituzionalità. Invita dunque i relatori a procedere all'accantonamento dell'emendamento Cafiero De Raho 1.3, per poter svolgere i necessari approfondimenti tecnici.

Stefania ASCARI (M5S) associandosi alla richiesta di accantonamento, invita a prestare ascolto ai dubbi sulla formulazione dell'articolo 1 del decreto-legge espressi da molti esperti, non solo nell'ambito delle audizioni informali sul provvedimento in esame. Ricollegandosi all'intervento dell'onorevole Enrico Costa, che ha evocato il Presidente dell'Associazione Nazionale magistrati, riporta alcuni passaggi dell'audizione al Senato del 12 gennaio 2023, nell'ambito dell'indagine conoscitiva della Commissione Giustizia sul tema delle intercettazioni, nel corso della quale il presidente Santalucia ha sostenuto l'importanza dello strumento delle intercettazioni invitando il legislatore a non depotenziarlo,

Laura RAVETTO (LEGA) in relazione all'intervento svolto dall'onorevole Costa stigmatizza che il collega non si sia limitato a svolgere considerazioni sul contenuto degli emendamenti ma abbia accusato specifiche persone, come il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio o la Presidente della Commissione Giustizia del Senato, di pretendere di svolgere le funzioni del Ministro della giustizia; invita tutti a parlare del merito delle cose senza fare riferimenti personali.

Carla GIULIANO (M5S) evidenzia come l'emendamento Cafiero De Raho 1.3 non verta su questioni politiche, bensì di tecnica normativa. Ribadisce infatti che il suo gruppo condivide le finalità perseguite dall'articolo 1, di cui stigmatizza, tuttavia, la formulazione. Ritiene che dall'approvazione dell'emendamento deriverebbe, quindi, una maggiore chiarezza normativa, a beneficio di tutti. Nel richiedere che l'emendamento venga accantonato, auspica che vi sia una seria riflessione da parte del governo e dei relatori su tale richiesta.

Enrico COSTA (A-IV-RE) ringrazia la presidenza per avergli concesso nuovamente la parola, ritenendo necessario replicare immediatamente all'intervento dell'onorevole

Ravetto. Fa presente che non intendeva muovere attacchi personali nei confronti di alcuni rappresentanti del Governo e componenti del Senato, quanto piuttosto evidenziare che un disegno di legge recante una disciplina organica in materia di intercettazioni era stato discusso dal Parlamento nel 2011, senza che però si pervenisse alla sua approvazione a causa della volontà di alcune forze politiche. Auspica pertanto che le medesime forze non assumano atteggiamenti di chiusura rispetto ad emendamenti migliorativi della disciplina contenuta nel decreto.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cafiero De Raho 1.3.

Devis DORI (AVS) nell'illustrare l'emendamento a sua prima firma 1.11 rileva che esso è volto a sopprimere la disciplina transitoria recata dal comma 2. Al riguardo, evidenzia che la pronuncia della prima sezione della Corte di cassazione da cui è originato l'articolo 1 del decreto è vincolante unicamente per la corte di appello di Napoli, diversamente dai principi espressi dalle Sezioni Unite del 2016. Ritiene pertanto che lo strumento normativo più corretto per delimitare il perimetro della nozione di criminalità organizzata doveva essere individuato nell'introduzione di una norma di interpretazione autentica, che recepisce la definizione già consolidata in giurisprudenza. Reputa quindi necessario un intervento correttivo del testo.

Valentina D'ORSO (M5S) nel condividere le osservazioni del collega Dori, osserva che l'emendamento 1.11 reca una modifica circoscritta e cionondimeno decisiva. Auspica che la disposizione introdotta dal decreto non rappresenti una mera operazione di facciata e che non sottenda invece la volontà, da parte della maggioranza, di mantenere il testo originario solo per attendere che sia la Corte costituzionale a dichiarare l'illegittimità della disposizione, pervenendo così a uno scopo contrario a quello asseritamente perseguito.

Federico GIANASSI (PD-IDP) interviene sull'emendamento Dori 1.11 il cui scopo, analogamente ad altre proposte emendative presentate, è quello di sopprimere il comma 2 dell'articolo 1. Reputa tale intervento necessario al fine di limitare i danni che la norma è suscettibile di produrre. Ritiene infatti che la disciplina transitoria rappresenti un'oscenità giuridica e che la disposizione sia stata introdotta al solo scopo di dare un segnale forte a seguito delle dichiarazioni rese dal Ministro Nordio.

Carla GIULIANO (M5S) nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo all'emendamento 1.11 Dori, esprime stupore per l'imperizia che traspare dalla formulazione del testo licenziato dal Governo, anche in considerazione delle elevate professionalità presenti nel Ministero della giustizia. Ritiene che la mancata approvazione di emendamenti dell'opposizione che comportano miglioramenti in termini di tecnica legislativa possa essere spia di un'operazione di facciata della maggioranza. Si associa quindi ai timori espressi dalla collega D'Orso in relazione alla volontà delle forze maggioranza di intestarsi un provvedimento, nella consapevolezza che esso non porterà ad alcun effetto. Invita infine il governo e le forze di maggioranza ad agire secondo una linea di condotta chiara.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) rivolgendosi al Viceministro della giustizia Sisto, chiede che la norma sia esaminata in modo approfondito e senza condizionamenti politici. Rappresenta che se la disposizione fosse stata formulata come una norma di interpretazione autentica, su di essa si sarebbe registrato il consenso delle forze di

opposizione. Invece, la disciplina transitoria rischia di rendere inutilizzabili prove legittimamente acquisite, compromettendo l'esito dei processi in corso in relazione a reati di particolare gravità.

Pietro PITTALIS (FI-PPE) *relatore per la II Commissione*, nel ribadire il parere contrario sull'emendamento 1.11 Dori, rammenta che numerosi soggetti hanno espresso il loro apprezzamento sulla formulazione del testo, tra cui lo stesso Procuratore nazionale antimafia, Giovanni Melillo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Dori 1.11.

Devis DORI (AVS) dichiara di intervenire congiuntamente sull'emendamento Zaratti 1.12, di cui è cofirmatario, e sui successi emendamenti Zaratti 1.13, 1.14 e 1.15, che hanno finalità analoghe.

Rammenta come nella scorsa legislatura il Parlamento abbia inserito il principio della tutela dell'ambiente nella Costituzione e precisa che le proposte emendative in esame sono volte a attribuire un peso maggiore ai reati di inquinamento ambientale, disastro ambientale, di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, connessi a quelli della criminalità organizzata.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sugli emendamenti Zaratti 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15.

Evidenzia infatti come il Movimento 5 Stelle abbia lottato per inserire la tutela del bene giuridico ambiente all'interno della Costituzione.

Invita, quindi, i colleghi della maggioranza, se il loro intendimento è quello di voler mantenere l'articolo 1 all'interno del decreto-legge, a valutare almeno la possibilità di ampliare il novero dei reati ivi contemplati inserendo anche quelli di maggior impatto sulla salute delle persone e sull'equilibrio del pianeta.

Ritiene che l'approvazione di tali proposte emendative determinerà ricadute positive sulla vita dei cittadini e pertanto invita il relatore ed il rappresentante del Governo a rivedere il parere precedentemente espresso per dare seguito all'impegno che ha visto unite tutte le forze politiche nell'introduzione del bene giuridico ambiente in Costituzione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Zaratti 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15.

Riccardo MAGI (MISTO+EUROPA) illustra l'emendamento a sua firma 1.17 volto ad eliminare la possibilità di estendere la facoltà di procedere con la modalità prevista dal regime speciale delle intercettazioni per i delitti commessi avvalendosi del metodo mafioso che al di là di ogni retorica possono essere anche delitti di minore entità, lasciando invece la possibilità di accedere al regime speciale per i reati di traffico illecito di rifiuti, per quelli di sequestro di persona a scopo di estorsione, per tutti i delitti commessi con finalità di terrorismo e per tutti quelli commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose.

L'emendamento, inoltre, nella parte consequenziale, sopprime il comma 2 dell'articolo 1 che contiene quella che è stata definita una sanatoria.

Enrico COSTA (A-IV-RE), interviene sull'emendamento Magi 1.17, evidenziando come il suo contenuto sia analogo a quello dell'emendamento a sua firma 1.16, ad eccezione

della parte consequenziale.

Rileva che il decreto-legge interviene sul concetto di criminalità organizzata ma sottolinea come quando si parla di metodo mafioso si faccia riferimento ad un concetto che prescinde dalla presenza di associazioni criminali.

Ritiene pertanto asistemático fare riferimento alla criminalità organizzata e sottolinea come a suo avviso l'articolo 1 del decreto-legge tradisca quindi l'intento del legislatore di sanare le intercettazioni acquisite in violazione di legge.

Auspica pertanto che le proposte emendative in discussione possano essere prese in considerazione dai colleghi della maggioranza.

Per quanto attiene al comma 2 dell'articolo 1 in esame, auspica che sia presentata in corso di seduta una nuova formulazione di un'altra proposta emendativa che chiarirebbe che le norme della disposizione ivi contenuta si applicano soltanto per il futuro.

Osserva come la norma garantista non si applicherebbe ai processi in corso mentre quella «forcaiola» anche ad essi, e sottolinea che invece l'intervento del Ministro della Giustizia, nel corso della presentazione alla Commissione delle linee programmatiche del suo dicastero, sembrava essere andato in senso contrario.

Chiede quindi al rappresentante del Governo di chiarire quale sia l'intendimento dell'Esecutivo in proposito.

Federico GIANASSI (PD-IDP), richiamandosi agli interventi già svolti dagli altri deputati del suo gruppo, sottolinea come la preoccupazione del suo gruppo parlamentare sia quella che con la nuova norma tutte le intercettazioni acquisite nei procedimenti in corso non si possano più utilizzare.

Evidenzia inoltre come il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge sia chiaramente incostituzionale. Chiede quindi ai relatori ed al rappresentante del Governo di chiarire – poiché questi non ritengono che la disposizione non sia a rischio di incostituzionalità e poiché la retroattività della legge penale è incostituzionale – se le disposizioni del comma 2 in discussione si debbano applicare ai procedimenti in corso ma solo per le intercettazioni ancora non disposte.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) esprime contrarietà in merito all'esclusione dall'articolo 1 del riferimento al metodo mafioso in quanto esso è espressione della organizzazione criminale e rappresenta una parte importante dell'aggravante che inserisce il reato non soggettivo in un quadro di criminalità organizzata. Sottolinea infatti come il metodo sia espressione dell'organizzazione. Per tale ragione dichiara il voto contrario del suo gruppo sugli emendamenti Magi 1.17 e Enrico Costa 1.16.

Federico GIANASSI (PD-IDP) chiede di poter ricevere una risposta al quesito da lui posto nel suo precedente intervento dal rappresentante del Governo o dai relatori.

Il Viceministro **Francesco Paolo SISTO** ritiene che su questo aspetto la posizione del Governo sia già stata chiaramente esplicitata e non appare quindi necessario ripeterla nuovamente, anche a beneficio del celere andamento dei lavori.

Federico GIANASSI (PD-IDP) ritiene curioso che su un punto centrale del decreto-legge il rappresentante del Governo non fornisca risposte ai quesiti dei parlamentari. A suo avviso ciò dipende dall'imbarazzo in cui si trova l'Esecutivo.

Enrico COSTA (A-IV-RE), alla luce della dichiarazione di voto formulata dal collega Cafiero De Raho, prende atto che il Movimento 5 Stelle, sugli emendamenti in

discussione supporta la maggioranza. Chiede pertanto se sia possibile procedere alla votazione per appello nominale, al fine di certificare chi si oppone a tali proposte emendative, in particolare, alla soppressione del comma 2 dell'articolo 1.

Alfonso COLUCCI (M5S), replicando al Viceministro, sottolinea come le Commissioni siano non soltanto sede di voto ma anche di discussione e rileva come il voto sia l'esito di un approfondimento. Osserva che la domanda di un deputato necessita di una risposta che non può tradursi in una semplice negazione o affermazione e invita i presidenti a salvaguardare le prerogative dei parlamentari e a non accettare delle dichiarazioni che mortifichino il Parlamento.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente al deputato Enrico Costa che non è possibile procedere alla votazione per appello nominale, essendo, ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento, tale tipo di votazione prevista in Commissione soltanto in caso di controprova e, in ogni caso, non è prevista la verbalizzazione dei voti espressi.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Magi 1.17 e Enrico Costa 1.16.

Enrico COSTA (A-IV-RE) illustra l'emendamento a sua firma 1.18 che attiene al controverso tema delle intercettazioni «a strascico» – ovvero di ciò che accade quando dalle intercettazioni svolte per un reato emergano nuovi reati – già affrontato nelle precedenti legislature.

In particolare, l'emendamento prevede che i risultati delle intercettazioni disposte per un reato non possano essere utilizzate per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che risultino decisivi per l'accertamento dei delitti di mafia e di terrorismo. Negli altri casi il procuratore deve chiedere al giudice per l'indagine preliminare una nuova autorizzazione.

Ritiene che tale emendamento contenga una norma di buon senso e invita tutti i colleghi a votarla favorevolmente rammentando a quelli di maggioranza come spesso si siano trovati in sintonia in molte iniziative in tema di giustizia.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) ritiene che l'emendamento Enrico Costa 1.18 confligga con la disciplina di cui all'articolo 270 del codice di procedura penale laddove si parla dell'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in altri procedimenti.

In particolare, evidenzia come tale emendamento determini un sovvertimento delle regole di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi.

Per tale ragione, dichiara il voto radicalmente contrario del suo gruppo sull'emendamento Enrico Costa 1.18.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) ritiene utile svolgere una considerazione politica sul tema delle intercettazioni. Nel ricordare che all'inizio della legislatura si era registrato all'interno della maggioranza un forte sostegno nei confronti delle dichiarazioni del ministro Nordio sulla necessità di limitare gli abusi in tale ambito, consta che al contrario uno dei primi provvedimenti dell'attuale Governo estende l'uso delle intercettazioni. Ritiene pertanto che si debba svolgere una riflessione a riguardo all'interno delle forze di maggioranza.

Valentina D'ORSO (M5S) ribadisce il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Enrico Costa 1.18 che prevede disposizioni che contrastano con la disciplina recata

dall'articolo 270 del codice di procedura penale. Nel ribadire che tale norma assicura efficacia dell'azione di contrasto al crimine, dichiara che il Movimento 5 Stelle non sarà mai favorevole a forzature per restringere l'ambito di utilizzo delle intercettazioni.

Alfonso COLUCCI (M5S), nel comprendere il disorientamento manifestato dalla collega Serracchiani rispetto all'atteggiamento di partiti che sostengono il Governo rispetto al tema delle intercettazioni, evidenzia che nelle conclusioni dell'indagine conoscitiva svolta dal Senato su tale tematica è stato inserito un passaggio volto a limitare l'utilizzo dei cosiddetti Trojan nel caso di reati contro la Pubblica amministrazione. Segnalando che ciò si associa ai tentativi di sopprimere il reato di abuso di ufficio e di restringere il ruolo di controllo da parte della Corte dei Conti, ravvisa un disegno avente la finalità di ridurre le capacità di indagine e di verifica, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse del PNRR. Sottolinea che ciò conferma una visione della giustizia basata su un approccio differenziato a seconda delle circostanze.

Le Commissioni respingono l'emendamento Enrico Costa 1.18.

Stefania ASCARI (M5S) richiede un supplemento di riflessione sull'emendamento a sua prima firma 1.19, segnalando che il suo contenuto riprende numerose segnalazioni provenienti dai magistrati e dalle associazioni che si occupano di contrasto del traffico e dell'abuso sui minori. Nel ribadire il proprio impegno personale e quello del suo Movimento su queste tematiche, segnala che l'utilizzo delle intercettazioni, anche in relazione alla detenzione di materiale pedopornografico, consentirebbe di prevenire ulteriori reati di estrema gravità.

Evidenzia che a seguito della emergenza sanitaria vissuta negli anni passati vi è stato un aumento esponenziale delle violenze di cui sono vittime i bambini, aggravato dalla mancanza di reti di protezione extra familiari, da una sempre maggiore diffusione di strumenti informatici e dallo sviluppo di nuove forme di adescamento. In conclusione auspica che vi sia un ripensamento sul parere espresso per garantire una maggiore tutela a tutti i minori.

Carla GIULIANO (M5S) ringrazia la collega Ascari per avere promosso l'emendamento in discussione, osservando che attraverso la sua approvazione sarebbe possibile perseguire con maggior efficacia gravissimi reati che colpiscono i minori. Nel ritenere che il tema trattato incontri la sensibilità di tutte le forze politiche, ricorda le notevoli sollecitazioni negative provenienti dai social che raggiungono i minori e che sfuggono al controllo parentale. Segnala, come è emerso anche nell'ambito della Commissione Infanzia, che non è difficile imbattersi nella rete in contenuti che mostrano una violenza inaccettabile a danno dei bambini e si dichiara personalmente a conoscenza di episodi in cui adulti inconsapevoli si sono trovati coinvolti in chat pedopornografiche.

In conclusione, nel richiamare anche i gravissimi episodi di recente emersi a Caivano, ribadisce la necessità di bloccare all'origine la produzione del materiale pedopornografico e confida al riguardo sulla sensibilità dei relatori e del Viceministro Sisto.

Devis DORI (AVS) condividendo le finalità dell'emendamento 1.19, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ascari 11.19.

Enrico COSTA (A-IV-RE) segnala che l'emendamento a sua prima firma 1.21 rappresenta l'ultima occasione per correggere quanto disposto con il comma 2 dell'articolo 1, attraverso un differimento della sua applicazione alla data di entrata in vigore del provvedimento. Evidenzia che in tal modo si garantirebbe serietà, certezza e legittimità rispetto all'utilizzo delle intercettazioni.

Le Commissioni respingono l'emendamento Enrico Costa 1.21.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che è terminato l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1, ad eccezione di quelle accantonate.

Pietro PITTALIS (FI-PPE), *relatore per la II Commissione*, anche a nome della relatrice per la I Commissione, la deputata Kelany, chiede una breve sospensione dei lavori per poter svolgere un approfondimento sugli emendamenti accantonati.

Nazario PAGANO, *presidente*, alla luce della richiesta avanzata dai relatori, sospende brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle 12.20 riprende alle 12.35.

Ciro MASCHIO, *presidente*, rilevato che permangono ancora le esigenze di accantonamento di alcuni emendamenti riferiti all'articolo 1, fa presente che le Commissioni procederanno con l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.1 volto ad aggiungere all'articolo 2, comma 3, nella parte in cui si richiamano i luoghi d'ascolto presso le procure della Repubblica, anche i luoghi di ascolto presso gli uffici della polizia giudiziaria. Ritiene infatti la disposizione, per come formulata, sia lacunosa in quanto nella prassi la maggior parte dei luoghi d'ascolto si trovano non nelle procure ma presso la polizia giudiziaria ed anche in quelle sedi è essenziale garantire autenticità, integrità e riservatezza dei dati.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cafiero De Raho 2.1.

Enrico COSTA (A-IV-RE) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.2, dichiarando che si tratta di una modifica tecnica e non politica, volta a specificare che i luoghi d'ascolto presso le procure della Repubblica non vanno intesi come collocati presso la procura distrettuale bensì presso le procure ove pendono i relativi procedimenti. Afferma che in assenza di tale correzione i difensori che procedono abitualmente all'ascolto delle intercettazioni sarebbero obbligati a spostarsi anche di molti chilometri dalle proprie sedi. Chiede ai relatori di accantonare l'emendamento, che è volto esclusivamente a venire incontro alle esigenze dei professionisti e in generale della difesa.

Valentina D'ORSO (M5S) chiede chiarimenti al Governo circa l'interpretazione da dare all'articolo 2 comma 3 per quanto riguarda la locuzione procure della Repubblica; ritiene infatti che se quanto sostenuto dell'onorevole Costa è corretto, la disposizione merita davvero una modifica.

Il Viceministro della giustizia [Francesco Paolo SISTO](#) rassicura i parlamentari e in particolare l'onorevole Costa circa il fatto che con l'espressione «luoghi di ascolto presso le procure della Repubblica» si intende già fare riferimento alle procure presso le quali pendono i relativi procedimenti. Evidenzia dunque come l'emendamento Enrico Costa 2.2 sia superfluo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Enrico Costa 2.2.

[Federico GIANASSI](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento Gianassi 2.3, che inserisce al comma 3 dell'articolo 2 un periodo per estendere le garanzie di sicurezza al collegamento telematico con le infrastrutture digitali interdistrettuali nel caso di remotizzazione dell'ascolto.

Evidenzia come si tratti di una modifica suggerita nel corso delle audizioni dall'Autorità garante della protezione dei dati personali e come, conseguentemente, il parere contrario espresso dai relatori sia emblematico della mancanza di volontà di collaborazione della maggioranza.

Le Commissioni respingono l'emendamento Gianassi 2.3.

[Ciro MASCHIO](#), *presidente*, annuncia che i relatori hanno presentato alcune proposte di riformulazione degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 1, sui quali sono dunque in condizione di poter esprimere un parere.

[Pietro PITTALIS](#) (FI-PPE), *relatore per la II Commissione*, anche a nome della relatrice per la I Commissione, onorevole Kelany, esprime un parere favorevole sugli emendamenti Calderone 1.24, 1.28 e 1.30, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il Viceministro della giustizia [Francesco Paolo SISTO](#) esprime un parere conforme a quello dei relatori.

[Tommaso Antonino CALDERONE](#) (FI-PPE) accoglie le nuove formulazioni dei propri emendamenti 1.24, 1.28 e 1.30, proposte dai relatori.

[Ciro MASCHIO](#), *presidente*, al fine di dare modo a tutti i parlamentari di prendere visione delle proposte di riformulazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1, dichiara che si procederà al loro esame nella seduta pomeridiana mentre nella seduta in corso, fino alla prevista sospensione delle ore 13, si proseguirà nell'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Bicchielli 2.7: si intende che vi abbiano rinunciato.

[Federico CAFIERO DE RAHO](#) (M5S) illustra l'emendamento 2.12, del quale è primo firmatario, volto a precisare che con il decreto di cui al comma 3 devono essere stabiliti anche i criteri volti ad individuare il soggetto responsabile per la conservazione dei dati raccolti presso l'archivio. Rileva infatti che allo stato attuale la normativa non prevede l'individuazione di un responsabile dell'infrastruttura interdistrettuale mentre fintanto che i dati rimangono presso le procure il responsabile è un procuratore della Repubblica, e ritiene tale lacuna particolarmente grave.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cafiero De Raho 2.12.

[Federico CAFIERO DE RAHO](#) (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.13, che insiste sul comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge. Richiamando i contenuti del decreto-legge ricorda che occorre escludere categoricamente ogni possibilità per il Ministro della giustizia di accedere ai dati delle intercettazioni e rileva che ciò è possibile escludendo dal comma 4 il riferimento all'accesso ai dati in chiaro. Sarà così evidente che il Ministro non ha accesso ai dati delle intercettazioni, né a quelli criptati né a quelli in chiaro, ma è chiamato esclusivamente a garantire la sicurezza dell'infrastruttura che contiene tali dati.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cafiero De Raho 2.13.

[Ciro MASCHIO](#), *presidente*, come concordato rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana delle Commissioni.

La seduta termina alle 13.05.

SEDE REFERENTE

Giovedì 21 settembre 2023. – Presidenza del presidente della II Commissione, [Ciro MASCHIO](#) indi del presidente della I Commissione, [Nazario PAGANO](#). – Interviene il Viceministro della giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.55.

DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.

C. 1373 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana del 21 settembre 2023.

[Ciro MASCHIO](#), *presidente*, avverte che sono stati presentati 3 subemendamenti all'articolo aggiuntivo 2.050 dei relatori (*vedi allegato 1*). Al riguardo le presidenze ritengono che il subemendamento Enrico Costa 0.2.050.1 sia irricevibile in quanto privo della natura accessoria che caratterizza i subemendamenti, i quali possono proporre modifiche unicamente nell'ambito testuale dell'emendamento al quale si riferiscono o in un ambito strettamente connesso.

Avverte che sono state presentate le proposte emendative 4.4 (*vedi allegato 2*), 5.08 (*vedi allegato 1*) e 5.09 dei relatori (*vedi allegato 2*), nonché l'emendamento 11.50 dei relatori (*vedi allegato 2*), che recepisce la condizione recata dalla condizione della V Commissione Bilancio.

[Enrico COSTA](#) (A-IV-RE) si dichiara stupito del fatto che l'emendamento dei relatori 2.050 in materia di contrasto alla criminalità informatica sicurezza sia stato giudicato ammissibile dalla presidenza mentre il suo subemendamento sia stato dichiarato

irricevibile in quanto non giudicato strettamente connesso al testo dell'emendamento aggiuntivo dei relatori.

Al riguardo ritiene che la valutazione della presidenza non sia stata coerente dal momento che l'articolo aggiuntivo dei relatori introduce nuove materie rispetto al contenuto del provvedimento in esame. Con riferimento al subemendamento a sua prima firma, dichiarato irricevibile, osserva come esso sia volto a ad affrontare il rischio che l'utilizzo di strumenti propri dell'intelligenza artificiale possano alterare i risultati delle intercettazioni.

Ciro MASCHIO, *presidente* con riferimento alle considerazioni svolte dal collega Costa osserva come il contenuto del subemendamento a sua firma avrebbe potuto essere oggetto di un emendamento al decreto-legge. Nella forma del subemendamento invece all'articolo aggiuntivo dei relatori 2. 050 non può invece essere considerato ricevibile: conferma pertanto la pronuncia della presidenza già comunicata.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) con riferimento agli articoli aggiuntivi dei relatori 5.08 e 5.09 osserva come essi affrontino una tematica già oggetto di altre proposte emendative che sono invece state valutate inammissibili dalla presidenza.

Valentina D'ORSO (M5S) nel condividere le considerazioni svolte dal collega Giachetti, richiama l'attenzione sulla valutazione fatta dalla presidenza dell'emendamento Giuliano 5.7 in materia di polizia penitenziaria che è stato già dichiarato inammissibile.

In proposito osserva che anche quello dei relatori, la cui stessa rubrica riguarda evidentemente la medesima materia, avrebbe dovuto ricevere lo stesso giudizio di inammissibilità.

Chiede pertanto alla presidenza di riammettere l'emendamento in questione auspicando che il vaglio di ammissibilità delle proposte emendative si svolga sempre con il medesimo rigore.

Ciro MASCHIO, *presidente* chiarisce che il contenuto degli emendamenti presentati dai relatori è stato oggetto di un attento vaglio di ammissibilità da parte della presidenza: in particolare gli articoli aggiuntivi presentati dai relatori riferiti all'articolo 5 sono stati giudicati ammissibili perché vertenti sulla materia dell'articolo 5 del provvedimento in esame, riferito al conferimento di incarichi superiori alla dirigenza penitenziaria.

Conferma pertanto il giudizio di inammissibilità dell'emendamento Giuliano 5. 7 richiamato dalla collega D'Orso in quanto volto a prevedere ulteriori assunzioni per la polizia penitenziaria, con un evidente impatto finanziario.

Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sui contenuti dell'emendamento a sua prima firma 5. 7 dichiara di non comprendere le argomentazioni svolte dalla presidenza che appaiono affatto convincenti.

Al riguardo osserva che la presidenza, infatti, ha fatto riferimento all'impatto contabile diverso dell'emendamento a sua prima firma, profilo che a suo giudizio non dovrebbe rientrare nel vaglio di ammissibilità.

Più in generale auspica pertanto che la presidenza voglia mantenere una maggiore credibilità nelle pronunce di inammissibilità delle proposte emendative e non cercare di difendere posizioni indifendibili solo perché l'emendamento dei relatori riguarda la dirigenza della polizia penitenziaria e non l'intero personale. Si tratterebbe, oltretutto, di

un cattivo segnale rivolto proprio agli operatori della polizia penitenziaria. Invita quindi la presidenza ad evitare posizioni eccessivamente rigide nel vaglio di ammissibilità degli emendamenti al fine di non incrinare la credibilità del loro ruolo istituzionale.

Ciro MASCHIO, presidente con riferimento alle considerazioni svolte dalla collega D'Orso chiarisce che la presidenza ha dichiarato inammissibili tutti gli emendamenti presentati che prevedono assunzioni di personale. La proposta emendativa dei relatori concerne, invece, la materia dell'attribuzione di incarichi dirigenziali che evidentemente è materia diversa e pertanto è stato giudicato ammissibile.

Con riferimento agli articoli aggiuntivi dei relatori 5.08 e 5.09 le presidenze fissano il termine per la presentazione degli eventuali subemendamenti alle ore 16:45 della giornata odierna.

Avverte quindi che le Commissioni proseguiranno ora l'esame delle proposte emendative a cominciare dall'emendamento Calderone 1. 24 come riformulato.

Enrico COSTA (A-IV-RE) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento Calderone 1. 24 come riformulato ribadendo l'importanza che le motivazioni dei provvedimenti del giudice debbano essere autonomamente assunte.

Più in generale ritiene che la questione della motivazione dei provvedimenti del giudice troverebbe maggiore garanzia qualora fosse affrontata contestualmente alla questione della separazione delle carriere ribadendo quindi il voto favorevole sull'emendamento in esame. Ritornando alla questione del vaglio di ammissibilità ed in particolare del giudizio relativo agli emendamenti presentati dai relatori ribadisce come, a suo avviso, l'articolo aggiuntivo 2. 050 presenti profili di novità quanto alle materie trattate che avrebbero richiesto una più rigorosa valutazione sul piano dell'ammissibilità.

In proposito ricorda il richiamo anche recente rivolto alle Camere dal Presidente della Repubblica circa l'importanza che nel procedimento di conversione dei decreti legge non vengano introdotte norme non omogenee rispetto al contenuto originario del provvedimento. In ogni caso ritiene che sarebbe opportuno consentire comunque il dibattito sulle proposte emendative presentate senza dichiararle irricevibili.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), con riferimento all'intervento svolto dal collega Costa condivide le considerazioni circa l'importanza che gli emendamenti per essere giudicati ammissibili affrontino temi strettamente attinenti alla materia del provvedimento cui si riferiscono. Al riguardo richiama quindi il contenuto dell'articolo 1 del provvedimento in esame osservando come il vaglio di ammissibilità delle proposte emendative debba estendersi rigorosamente anche a quelle presentate dai relatori, per non inficiare il contenuto omogeneo previsto per i decreti legge per i quali infatti è stabilita una procedura urgente di conversione.

Più in generale dichiara di non condividere i criteri applicati nel vaglio di ammissibilità degli emendamenti in materia di intercettazioni giudicando, in particolare, non condivisibile la formulazione presentata dell'emendamento Calderone 1.24. Al riguardo richiama l'assoluta trasparenza dell'operato dei pubblici ministeri e l'etica che questi hanno sempre osservato ritenendo che nel dibattito fin qui svoltosi si siano fatte affermazioni superficiali e generiche che denotano una scarsa conoscenza dell'operato della magistratura tutta.

Nel giudicare alcune considerazioni svolte fuori verbale da alcuni deputati presenti non rispettose del ruolo svolto dai pubblici ministeri, ritiene che la riformulazione proposta dell'emendamento Calderone 1. 24 preveda l'inserimento di ulteriori previsioni che in realtà sono già nel testo dell'articolo 267 del codice di procedura penale: ritiene

infatti che le modifiche che l'emendamento in questione mira ad introdurre siano del tutto superflue e inutili. Esprime quindi un giudizio fortemente contrario sull'emendamento Calderone 1.24 come riformulato.

Valentina D'ORSO (M5S) osserva come gli emendamenti che affrontano la materia delle intercettazioni sono stati sorprendentemente dichiarati ammissibili ma in realtà esulano dal perimetro dell'articolo 1 del provvedimento in esame. Si tratta a suo giudizio di una evidente forzatura.

Con particolare riguardo all'emendamento in esame dichiara di non comprendere il senso della riformulazione proposta che evidentemente riguarda il tema del captatore informatico. Al riguardo ritiene che la riformulazione in questione rappresenti probabilmente il tentativo di circoscrivere ulteriormente l'uso del trojan al fine di smantellarne progressivamente l'utilizzo.

Nel preannunciare quindi il voto contrario sull'emendamento Calderone 1.24 come riformulato, chiede al Governo e ai relatori di esplicitare le ragioni della riformulazione proposta.

Devis DORI (AVS) intervenendo sulla riformulazione dell'emendamento Calderone 1.24 dichiara di condividerne solo la prima parte: in particolare dichiara di non comprendere e quindi di non condividere l'inserimento dell'espressione «in concreto» previsione che a suo avviso rischia di restringere le maglie dell'utilizzo del trojan. Preannuncia quindi il voto di astensione non condividendo la riformulazione nel suo complesso dell'emendamento in esame, ma solo la prima parte.

Le Commissioni approvano l'emendamento Calderone 1.24 come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento Calderone 1.28 come riformulato, esprime sorpresa per i suoi contenuti che sostanziano un'operazione che, francamente, non capisce, e che danneggia anche gli avvocati. Evidenzia, infatti, che la valutazione circa la non rilevanza ai fini dell'indagine del contenuto delle comunicazioni intercettate viene demandata alla polizia giudiziaria senza che se ne possa fare menzione neppure sommariamente nei verbali.

Ricorda, però, che avere una visione globale delle intercettazioni svolte è indispensabile alla difesa perché a volte per costruire le strategie difensive è necessario conoscere il contesto. Per questo motivo ritiene che la riformulazione è assai poco rassicurante e ciò anche per meri motivi legati alla turnazione degli agenti incaricati dell'ascolto: non è infatti impossibile che a chi ascolta e trascrive possa sfuggire un riferimento che è stato fatto in una conversazione risalente non seguita dal turnista, con la possibilità che un elemento importante per capire il contesto sfugga impedisca la piena difesa.

Crede peraltro che avere a disposizione più materiale sia preferibile che avere soltanto materiale selezionato e probabilmente carente. Per tali motivi considera l'operazione pericolosa e consiglia alla maggioranza di non farne troppo vanto anche perché va a discapito del diritto di difesa e del lavoro degli avvocati.

Stefania ASCARI (M5S) intervenendo sull'emendamento Calderone 1.28 come riformulato, si associa alle valutazioni appena espresse e sottolinea che questo è pericoloso perché lesivo del diritto alla difesa. Quanto disposto dal proposto un nuovo comma 2-bis dell'articolo 268 del codice di procedura penale non consente alla difesa di

rappresentarsi una visione complessiva e quindi di formulare un'opportuna strategia difensiva. Per questi motivi chiede che le Commissioni riunite si riservino un supplemento di riflessione e di ripensare all'emendamento in esame al fine di garantire una difesa equa.

Enrico COSTA (A-IV-RE) intervenendo sull'emendamento Calderone 1.28 come riformulato osserva che questo apre a riflessioni di un certo interesse. Personalmente ritiene che la parte positiva riguardi la questione dei cosiddetti trojan, cioè a quegli strumenti di captazione che seguono la persona praticamente ovunque, anche nel suo ambito familiare. In tal senso però avrebbe preferito una formula più precisa che escludesse con chiarezza la vita familiare dell'intercettato e auspica che ciò sia possibile in un prossimo futuro. Ritiene infatti necessario che ci sia un perimetro entro il quale poter svolgere intercettazioni ma che escluda la possibilità che l'intercettato venga sbattuto in prima pagina per fatti che attengono esclusivamente alla sfera interna familiare. Rileva invece qualche criticità in materia di intercettazioni esclusivamente telefoniche. Esprime altresì contrarietà ad ogni possibile forma di trascrizione dei colloqui con gli avvocati difensori, anche perché questi ultimi rischiano pure di essere accusati per favoreggiamento. Conclude quindi dichiarando di essere in parte favorevole all'emendamento come riformulato.

Carla GIULIANO (M5S) intervenendo sull'emendamento Calderone 1.28 come riformulato ne sottolinea la pericolosità in quanto mette in difficoltà concretamente il diritto alla difesa. Ribadisce quanto già sottolineato in altri interventi e cioè che gli attuali «brogliacci» consentono alla difesa di ricostruire dati di contesto, anche minimi, utili alla strategia difensiva ritenendo quindi che l'emendamento in oggetto, affievolendone il contenuto, sia dannoso. Evidenzia, peraltro, che i «brogliacci» sono custoditi in archivi sottoposti a segreto d'ufficio e che quindi non dovrebbero esservi rischi in ordine alla diffusione delle informazioni in essi contenute.

Esorta quindi i relatori a tenere ben presente che l'emendamento all'esame introduce un fattore di indebolimento del diritto alla difesa soprattutto in termini di conoscibilità del contesto. Si associa a quanto espresso dalla collega D'Orso circa la difficoltà che potrebbero avere diversi turnisti che ascoltano in momenti diversi a collegare tra di loro fatti che autonomamente sembrano non essere rilevanti mentre interpretati tra di loro fanno luce sul contesto. Segnala peraltro che le singole notazioni rendono più facile alla difesa la richiesta mirata di estrazione di singoli dischi di registrazione evitando che ne sia richiesto all'intera produzione che comporta anche un notevole costo per la difesa medesima.

Federico GIANASSI (PD-IDP) intervenendo sull'emendamento Calderone 1.28 come riformulato si dichiara preoccupato soprattutto perché la valutazione circa rilevanza del contenuto prevista viene consentita alla sola polizia giudiziaria con l'esclusione di altri soggetti. Ricorda tuttavia che già oggi è compito del pubblico ministero assicurare la tutela dei dati personali e privati ed escluderne l'utilizzo quando non sono rilevanti. Quindi è dell'opinione che l'emendamento come riformulato rischi di produrre effetti dannosi perché obbliga la polizia giudiziaria a fare valutazioni che non le spettano. Per tali motivi annuncia il voto contrario del suo gruppo.

Devis DORI (AVS) intervenendo sull'emendamento Calderone 1.28 come riformulato osserva di non essere contrario alla distruzione di ciò che non è rilevante per i fini di giustizia ma si dichiara, invece, contrario a che la valutazione circa la rilevanza sia

riservata alla polizia giudiziaria in quanto ciò potrebbe provocare una lesione del diritto alla difesa attraverso la sottovalutazione di taluni elementi e, soprattutto, perché la valutazione deve essere riservata alla magistratura.

Le Commissioni approvano l'emendamento Calderone 1.28 come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) intervenendo sull'emendamento Calderone 1.30 come riformulato dichiara di considerarlo una specie di «entrata a gamba tesa» sull'intera disciplina in quanto pregiudica l'utilizzo delle intercettazioni per casi che sono di rilevante importanza, tradendo, peraltro, le finalità che si proponeva l'ultima riforma del settore e cioè consentire l'utilizzazione delle intercettazioni anche per contrastare i reati captati per i quali erano comunque consentito effettuare intercettazioni. Osserva che con il prospettato nuovo sistema si creano grandi contraddizioni e di fatto possono venire cancellate talune prove. Ritiene anche che, così facendo, si stiano indebolendo gli strumenti investigativi e crede che la maggioranza e i relatori dovrebbero ripensarci bene e comprendere la portata esplosiva dell'emendamento in esame come riformulato. Annuncia infine il suo voto contrario.

Devis DORI (AVS) intervenendo sull'emendamento Calderone 1.30 come riformulato dichiara il suo voto contrario. Segnala peraltro che l'articolo 270 del codice di procedura penale, modificato dall'emendamento in esame, contiene un principio generale, comunque con specifiche deroghe, e che volerlo modificare per intervenire sui delitti contro la pubblica amministrazione per gli obiettivi politici che si pone la maggioranza non è opportuno perché produce effetti più vasti.

Valentina D'ORSO (M5S) intervenendo sull'emendamento Calderone 1.30 come riformulato osserva che con esso si dà la picconata finale al sistema delle intercettazioni perché vengono eliminati tutti i reati previsti dall'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, affermandosi di fatto che quando dalle intercettazioni emergono anche, ad esempio, delitti concernenti armi, sostanze psicotrope, e similari per gravità, è come se lo Stato fosse chiamato a voltare la testa dall'altra parte e a non occuparsene nonostante l'evidenza. Si chiede in quale Paese vogliamo far crescere i nostri figli e si dichiara amareggiata per la scelta che la maggioranza sta per compiere, peraltro soltanto per salvare i cosiddetti «colletti bianchi». Annuncia quindi il suo voto contrario.

Stefania ASCARI (M5S), intervenendo sulla nuova formulazione dell'emendamento Calderone 1.30, ribadisce l'allarme già espresso dai suoi colleghi e invita i relatori e il rappresentante del Governo ad un ripensamento anche alla luce di quanto emerso a seguito dalle audizioni di soggetti altamente competenti svolte dalle Commissioni.

Rammenta in particolare come durante l'attività conoscitiva svolta sia stato evidenziato che non vi è un abuso delle intercettazioni, il cui numero negli ultimi anni è diminuito, e che il *trojan* costituisce uno strumento investigativo indispensabile per contrastare i reati dei colletti bianchi.

Riferisce che le cronache di oggi riportano la notizia di un ennesimo patto masso-finanziario a Milano e ritiene gravissimo il fatto che il legislatore non comprenda l'utilità di tale strumento investigativo per smantellare questi accordi.

Sottolinea come la riformulazione proposta, prevedendo che per i reati di cui al comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale non possano essere utilizzati i

risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, esclude la possibilità di utilizzare le intercettazioni relative a delitti gravissimi quali, ad esempio, quelli concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope e quelli concernenti le armi e le sostanze esplosive nonché quelli contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

In proposito evidenzia come le mafie non si basino più soltanto sulle armi ma anche sullo scambio di influenze illecite e sull'abuso di ufficio.

Sottolinea come tali reati godano addirittura di una omertà blindata superiore a quella della mafia e ritiene che solo attraverso le intercettazioni e l'utilizzo dello strumento investigativo del *trojan* si possa far emergere la corruzione.

Carla GIULIANO (M5S) ritiene non convincente la riformulazione dell'emendamento Calderone 1.30 proposta dai relatori anche dal punto di vista della tecnica legislativa.

Osserva infatti che in essa si prevede la soppressione del richiamo ai reati di cui al comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale. In proposito, rammenta che la lettera *f-quinquies*) del citato comma 1 si riferisce ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Considerato che la finalità del decreto-legge in esame dovrebbe essere quella di irrobustire il contrasto alla criminalità organizzata, non comprende quindi le ragioni della soppressione della citata lettera *f-quinquies*).

Evidenzia che la proposta in esame sottrae alla polizia giudiziaria e alla magistratura la possibilità di utilizzare uno strumento rilevante per scoprire dei reati gravissimi e si interroga sul messaggio che la maggioranza voglia dare ai cittadini, quando afferma che non sarà più possibile utilizzare le intercettazioni con riferimento ad alcuni delitti aberranti quali, ad esempio, quelli concernenti le sostanze stupefacenti e psicotrope o quelli concernenti le armi e le sostanze esplosive.

Rammenta in proposito come vi sia un enorme traffico di armi dall'Albania e ritiene che la disposizione in esame potrebbe determinare un grave scossone al sistema complessivo di contrasto a tale traffico proprio in un momento in cui vi è una guerra in corso.

Ritiene pertanto che sarebbe necessario valutare più attentamente la disposizione in esame per evitare di mettere a repentaglio la sicurezza nazionale.

Da ultimo, sottolinea come a seguito dell'approvazione della proposta emendativa in discussione non sarà più possibile utilizzare i risultati di intercettazioni disposte in procedimenti diversi neanche nel caso dei reati pedopornografici.

Tommaso Antonino CALDERONE (FI-PPE), nel sottolineare come non vi sia alcun allarme, ritiene chiaro che il diritto di riservatezza vada temperato con quello della sicurezza pubblica e sottolinea come il comma 1 dell'articolo 270, facendo salvi i risultati delle intercettazioni che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, sia incontrovertibile.

Invita quindi i colleghi a non fare strumentalizzazioni e sottolinea come la proposta emendativa in discussione sia volta a rendere più equilibrato il sistema, riportando la disposizione dell'articolo 270 del codice di procedura penale ad una fase precedente ad interventi normativi del 2019 e del 2020 che hanno consentito le cosiddette «intercettazioni a strascico», ispirati a pericolose derive di tipo giustizialista.

Valentina D'ORSO (M5S) ritiene che i colleghi della maggioranza dovrebbero gettare la maschera e svelare la loro intenzione di sottrarre, attraverso la proposta emendativa in esame, i reati contro la pubblica amministrazione alle intercettazioni.

Le Commissioni approvano l'emendamento Calderone 1.30 come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) sottoscrive e ritira gli emendamenti Enrico Costa 1.7, 1.8, 1.10 e 1.9.

Pietro PITTALIS (FI-PPE), *relatore per la II Commissione*, anche a nome della relatrice per la I Commissione, onorevole Kelany, esprime parere contrario sugli emendamenti Enrico Costa 1.4, 1.5 e 1.6.

Il Viceministro **Francesco Paolo SISTO** esprime parere conforme a quello dei relatori.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) intervenendo sull'emendamento Enrico Costa 1.4, da lui sottoscritto, sottolinea che lo stesso è volto a prevedere che lo strumento del *trojan* sia nuovamente utilizzabile soltanto per i reati di terrorismo e per quelli di criminalità organizzata.

Fa quindi appello ai colleghi di Forza Italia, da sempre attenti al tema, affinché sostengano tale proposta emendativa.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Enrico Costa 1.4, 1.5 e 1.6.

Ciro MASCHIO, *presidente*, essendo concluso l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1, avverte che le Commissioni esamineranno ora le proposte emendative riferite all'articolo 2 non ancora esaminate.

Constata quindi l'assenza del presentatore dell'emendamento Alessandro Colucci 2.14: avverte che si intende vi abbia rinunciato.

Valentina D'ORSO (M5S) prende atto con stupore del parere contrario espresso sull'emendamento a sua prima firma 2.15 volto a rafforzare i requisiti di riservatezza e invita i relatori a rivalutare tale proposta emendativa.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 2.15.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) sottoscrive tutte le proposte emendative ancora da esaminare presentate dai colleghi Enrico Costa e Boschi.

Illustrando quindi l'emendamento Enrico Costa 2.17, sottolinea come lo stesso sia volto a facilitare la vita degli imputati e degli avvocati prevedendo che i supporti informatici contenenti le registrazioni delle intercettazioni siano consegnati ai difensori dei soggetti imputati a titolo gratuito.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto di astensione del suo gruppo sull'emendamento Enrico Costa 2.17, in quanto seppur ritenga inaccettabili i costi imposti per ottenere copia dei supporti informatici sottolinea come non sia possibile pretendere la gratuità degli stessi.

A suo avviso, seppure il tema di tali costi meriti di essere affrontato la pretesa di

gratuità appare irrealistica e sperequativa rispetto ai costi per le altre attività dei difensori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Enrico Costa 2.17.

Pietro PITTALIS (FI-PPE), *relatore per la II Commissione*, anche a nome della collega Kelany, relatrice per la I Commissione, esprime parere contrario sui subemendamenti Enrico Costa 0.2.050.2 e Cafiero De Raho 0.2.050.3 mentre raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 2.050 dei relatori.

Il Viceministro **Francesco Paolo SISTO** esprime parere conforme a quello dei relatori

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Enrico Costa 0.2.050.2 e Cafiero De Raho 0.2.050.3, quindi, approva l'articolo aggiuntivo 2.050 dei relatori (*vedi allegato 2*). Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Boschi 3.1.

Stefania ASCARI (M5S) illustra l'emendamento 3.6, del quale è la prima firmataria, chiedendo un ripensamento dei relatori; rileva infatti come la modifica proposta sia volta esclusivamente a tutelare i minori prevedendo che il minore ha diritto di essere ascoltato e che il giudice ha l'obbligo di ascoltarlo nel procedimento che lo riguarda, salvo che sussistano impedimenti specifici e obiettivi ovvero altre motivate ragioni. Sottolinea come obiettivo dell'emendamento sia evitare che il giudice deleghi l'ascolto ad altri, come ad esempio ai servizi sociali, rinunciando a un contatto diretto con il minore. Nel ricordare alcune vicende di cronaca – come ad esempio i casi noti come «Veleno» e «Bibbiano» – evidenzia come si sia trattato di procedimenti nei quali il magistrato ha delegato ad altri l'ascolto del minore.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ascari 3.6.

Nazario PAGANO, *presidente*, nel confermare l'accantonamento dell'emendamento Bicchielli 3.10, dispone l'accantonamento anche dell'emendamento Cafiero De Raho 3.11, che interviene su argomento analogo.

Stefania ASCARI (M5S) interviene sull'emendamento 3.12, a sua prima firma, per sottolineare che l'intento perseguito sia analogo a quello dell'emendamento Ascari 3.6, rendendo obbligatorio l'ascolto del minore da parte del magistrato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ascari 3.12.

Valentina D'ORSO (M5S) afferma che l'emendamento a sua prima firma 3.13 è volto a prevedere che l'ascolto del minore debba avvenire nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 473-bis.5 del codice di procedura civile. Rammenta come si tratti di modalità approvate nella scorsa legislatura nell'ambito della c.d. Riforma Cartabia, che ritiene opportuno e non ridondante richiamare anche nel decreto-legge in conversione.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 3.13.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) interviene sugli emendamenti Enrico Costa 4.1 e Boschi 4.2 evidenziando come entrambi siano volti a introdurre norme più stringenti

sulla formazione del magistrato in relazione alla possibilità di concorrere per l'assegnazione di incarichi direttivi.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Enrico Costa 4.1 e Boschi 4.2.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) illustra l'emendamento Boschi 4.3 che affronta il tema del c.d. fascicolo per la valutazione del magistrato. Evidenzia che l'intento perseguito è quello di sottoporre al Consiglio superiore della magistratura l'esame del fascicolo, prevedendo che lo stesso debba contenere, per ogni anno di attività, i dati statistici e la documentazione relativa al complesso dell'attività svolta, compresa quella cautelare, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, la tempestività nell'adozione dei provvedimenti, la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, nonché ogni altro elemento utile ai fini della valutazione. Ricorda come una disposizione analoga fosse prevista dalla legge delega per la riforma dell'ordinamento giudiziario promossa dalla Ministra Cartabia nella scorsa legislatura e mai attuata.

Le Commissioni respingono l'emendamento Boschi 4.3.

Nazario PAGANO, *presidente*, accantona l'emendamento 4.4 dei relatori non essendo ancora decorsi i termini per la presentazione dei subemendamenti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti D'Orso 5.2 e Boschi 5.6.

Nazario PAGANO, *presidente*, in accoglimento di una richiesta dei relatori, concorde il Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento D'Orso 5.8. Accantona altresì gli articoli aggiunti 5.08 e 5.09 dei relatori non essendo ancora decorsi i termini per la presentazione dei subemendamenti.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Zaratti 06.01.

Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento 6.1, del quale è prima firmataria, invitando i relatori a chiederne l'accantonamento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Giuliano 6.1.

Devis DORI (AVS) illustra l'emendamento a sua firma 6.9 evidenziando che la modifica proposta recepisce le richieste avanzate da Legambiente nel corso delle audizioni informali. La modifica prevede l'inserimento all'articolo 6, comma 1, lettera a), dopo la parola «foreste», delle parole «in tutti gli stati della successione ecologica». Evidenzia infatti che molto spesso l'incendio non parte dalla foresta ma da un luogo diverso, come ad esempio un campo limitrofo, e si propaga poi nella foresta, sottolineando come allo stato attuale la formulazione della fattispecie penale renda impossibile perseguire penalmente le condotte.

Valentina D'ORSO (M5S) si associa alle considerazioni dell'onorevole Dori illustrando l'emendamento 6.10, identico all'emendamento Dori 6.9. Rileva peraltro come le istanze sottese alle modifiche degli emendamenti 6.9 e 6.10, oltre a quelle sottese

all'emendamento D'Orso 6.13, appaiano identiche a quelle espresse dall'emendamento Varchi 6.11, del quale è stato disposto l'accantonamento. Chiede dunque di accantonare tutto questo blocco di emendamenti in vista di una possibile identica riformulazione.

Nazario PAGANO, *presidente*, confermando l'accantonamento dell'emendamento Varchi 6.11, concordi relatori e Governo, dispone l'accantonamento anche degli identici emendamenti Dori 6.9 e D'Orso 6.10 nonché dell'emendamento D'Orso 6.13.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 6.14.

Valentina D'ORSO (M5S) interviene sull'emendamento a sua prima firma 6.15, volto a reprimere più severamente le condotte di incendio eliminando l'attenuazione della pena attualmente prevista all'articolo 424, secondo comma, del codice penale per la fattispecie di danneggiamento seguito da incendio.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 6.15.

Filiberto ZARATTI (AVS) illustra l'articolo aggiuntivo 6.02 volto a introdurre nell'ordinamento il delitto di ecocidio; evidenzia che non si tratta di un reato di opinione ma di una fattispecie di pericolo collegata a specifiche condotte, che l'articolo aggiuntivo descrive come atti illeciti o arbitrari commessi con la consapevolezza che esiste una sostanziale probabilità che tali atti causino un danno grave e diffuso o a lungo termine all'ambiente o a un ecosistema. Afferma che la fattispecie – promossa da un movimento mondiale – è destinata a trovare applicazione nelle ipotesi di disastro ambientale ed è caratterizzata da un articolato quadro sanzionatorio che valorizza gli istituti del ravvedimento e del recupero ambientale dei luoghi.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Zaratti 6.02.

Filiberto ZARATTI (AVS) illustra l'articolo aggiuntivo 6.05 che affronta il tema degli incendi boschivi prevedendo che quando procede per i delitti di cui agli articoli 423 e 423-bis del codice penale, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del procedimento, debba chiedere il sequestro conservativo dei beni, a garanzia per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Zaratti 6.05 e 6.06 e Bonelli 6.09.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo 6.015, a sua prima firma, volto a sottrarre alla tagliola dell'improcedibilità questi delitti a tutela del patrimonio boschivo in considerazione della rilevanza di questi beni giuridici.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo D'Orso 6.015.

Andrea QUARTINI (M5S) illustra l'emendamento Di Lauro 7.1 che interviene sull'articolo 7 del decreto-legge, che destina quota dell'otto per mille al recupero delle tossicodipendenze. Sottolinea come l'emendamento sia volto a sostituire la parola «prioritariamente» con la parola «anche» al fine di affermare che la destinazione della quota dell'otto per mille al finanziamento di interventi straordinari relativi al recupero

dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche non deve essere prioritaria ed evitare così che questo obiettivo dreni tutte le risorse dell'otto per mille a scapito delle altre finalità, comunque molto meritevoli, alle quali sono indirizzate oggi tale risorse.

Conclude sostenendo che l'affermazione del carattere prioritario della destinazione potrebbe nascondere il vero intento del Governo, puramente propagandistico.

Le Commissioni respingono l'emendamento Di Lauro 7.1.

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Lupi 7.2: si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Furfaro 7.3.

Devis DORI (AVS) richiede l'accantonamento degli emendamenti Zanella 7.4 e 7.5, auspicando una riflessione sugli stessi da parte dei relatori e del Governo.

Andrea QUARTINI (M5S) invita il relatore ad accantonare l'emendamento 7.6, di cui è primo firmatario, per operare una riflessione più ampia.

Sara KELANY (FDI), *relatrice per la I Commissione*, condivide la richiesta di accantonare gli emendamenti Zanella 7.4 e 7.5, e Quartini 7.6, al fine di procedere agli opportuni approfondimenti.

Nazario PAGANO, *presidente*, concorde il Governo, dispone l'accantonamento degli emendamenti Zanella 7.4 e 7.5, e Quartini 7.6.

Andrea QUARTINI (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 7.7. Premette che in qualità di medico operante presso i servizi per le tossicodipendenze (SERT), è ben conscio degli aspetti scientifici legati al tema delle dipendenze da sostanze psicotrope. Evidenzia che la proposta emendativa recepisce l'evoluzione semantica che si è registrata nel mondo scientifico e che è accolta anche nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM). Riconduce tale evoluzione a due motivi principali. In primo luogo, sottolinea come non vi sia una distinzione netta, bensì un *continuum*, tra uso e abuso di sostanze. Pertanto ritiene essenziale che si intervenga già nelle fasi più precoci. Inoltre, osserva come sia necessario declinare il concetto di dipendenza in termini di malattia cronica, in quanto dipendente da una disregolazione del sistema dopaminico e non già dalla volontà del soggetto affetto dalla patologia. Il recepimento di tale impostazione **Pag. 24** anche a livello legislativo consentirebbe di sviluppare una nuova sensibilità sulla tematica, evitando di stigmatizzare ed esprimere giudizi moralizzanti, già a livello semantico, nei confronti di soggetti affetti da disturbi da uso di sostanze o comportamentali.

Le Commissioni respingono l'emendamento Quartini 7.7.

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Magi 7.8: si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Furfaro 7.9.

[Andrea QUARTINI](#) (M5S), nell'illustrare il contenuto dell'emendamento Marianna Ricciardi 7.10, sottolinea come l'articolo 7 risulti eccessivamente generico, lasciando eccessivi margini di discrezionalità nella sua applicazione. Ritiene che la sua proposta sia necessaria al fine di consentire di individuare con certezza quali siano i soggetti interessati cui l'articolo 7 fa riferimento.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Marianna Ricciardi 7.10 e Di Lauro 7.11.

[Nazario PAGANO](#), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Lupi 7.29, 7.30 e 7.31: si intende che vi abbiano rinunciato.

[Sara KELANY](#) (FDI), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del relatore della II Commissione, con riguardo all'emendamento lezzi 7.32, accantonato nella seduta di ieri, esprime parere favorevole.

Il Viceministro della giustizia [Francesco Paolo SISTO](#) esprime un parere conforme a quello della relatrice.

Le Commissioni approvano l'emendamento lezzi 7.32 (*vedi allegato 2*).

[Nazario PAGANO](#), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Lupi 7.33: si intende che vi abbiano rinunciato. Comunica inoltre che l'emendamento lezzi 7.34 è stato ritirato.

[Andrea QUARTINI](#) (M5S) nell'illustrare il contenuto dell'emendamento Ricciardi 7.35, che interviene sulle dipendenze dalle cosiddette droghe legali, ricorda come l'uso di alcool e tabacco generi almeno centoventimila morti ogni anno. Ritiene pertanto che sia urgente porre in essere interventi di prevenzione e contrasto a tali dipendenze e non limitare il campo d'azione alle sole dipendenze da sostanze stupefacenti.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ricciardi 7.35.

[Andrea QUARTINI](#) (M5S) interviene sull'emendamento Sportiello 7.37 per evidenziare come sia fondamentale, se si intende intervenire sulle dipendenze, ampliare l'ambito degli interventi anche al contrasto e alla prevenzione di fenomeni sempre più diffusi soprattutto tra le fasce più giovani della popolazione, quali il gioco d'azzardo, la nomofobia, vale a dire la paura di non poter utilizzare il cellulare, o il *vamping*, che consiste nel rimanere svegli la notte navigando su *internet*.

Le Commissioni respingono l'emendamento Sportiello 7.37.

[Andrea QUARTINI](#) (M5S) nell'illustrare il contenuto dell'emendamento Di Lauro 7.38, sottolinea come nel contrasto alle dipendenze sia fondamentale adottare un approccio integrato, multimodale e che contempri anche interventi sociali significativi, quali, ad esempio, la tutela del diritto all'abitazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni respingono gli emendamenti Di Lauro 7.38 e Quartini 7.39.

Andrea QUARTINI (M5S) interviene sull'emendamento a sua prima firma 7.40, evidenziando come esso rechi misure volte a contrastare la diffusione del gioco d'azzardo, soprattutto tra i minori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Quartini 7.40, e Marianna Ricciardi 7.41.

Andrea QUARTINI (M5S) interviene sull'emendamento Marianna Ricciardi 7.42 per evidenziare che, analogamente ad altre proposte presentate dal suo gruppo, essa non va ricondotta a una battaglia ideologica, essendo finalizzata a dare contenuti e ad ampliare la visione della scelta operata dal Governo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Marianna Ricciardi 7.42.

Andrea QUARTINI (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 7.43 segnala che con esso si intende dare evidenza alla complessità del trattamento medico delle dipendenze tale da richiedere, a suo avviso, una specifica formazione universitaria e post-universitaria con l'istituzione di una specifica specializzazione post-laurea. Ne raccomanda, quindi, l'approvazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Quartini 7.43, Di Lauro 7.44, per la parte ammissibile, e Quartini 7.46 e 8.1.

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Magi 8.5: si intende che vi abbia rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Di Lauro 8.6.

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica che che i presentatori hanno ritirato l'emendamento lezzi 8.7.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) intervenendo sull'emendamento Boschi 9.1 evidenzia che con esso si intende dare una sorta di avviso sull'inopportunità che si aboliscano gli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza e si modifichi la disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2.

Valutazioni conformi esprime altresì in merito al successivo emendamento Boschi 9.2.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Boschi 9.1 e 9.2.

Ciro MASCHIO, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice degli emendamenti Malavasi 9.3 e 9.4: si intende che vi abbia rinunciato.

Andrea QUARTINI (M5S) intervenendo sull'emendamento Marianna Ricciardi 9.5, di cui è cofirmatario, si associa alle osservazioni del collega Giachetti circa la necessità di dare un avviso sull'inopportunità che si aboliscano gli obblighi in materia di controllo della diffusione del virus SARS-CoV-2.

Evidenzia che con questo non intende provocare allarmismo ma semplicemente invocare un minimo di prudenza in quanto nell'ultimo periodo è cresciuto il numero dei

casi di infezione nonché dei ricoveri ospedalieri, anche se non risultano criticità di terapia intensiva. A suo avviso questo vuol dire che il Paese non è del tutto fuori dal pericolo e che serve un continuo monitoraggio e una certa prudenza almeno fino che non sarà iniziata una nuova campagna vaccinale. Ritiene che ciò si possa fare non abbassando la guardia e di fare in modo che chi deve segnalare le malattie infettive lo faccia. Ritiene anche che il sistema dei controlli della gestione debba essere aggiornato e sottolinea che abbassare l'attenzione in questo momento è preoccupante visto l'incremento dei casi di Covid. Conclude segnalando che le medesime osservazioni valgono anche per gli emendamenti a sua prima firma 9.12 e 9.13.

Le Commissioni respingono l'emendamento Marianna Ricciardi 9.5.

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti Malavasi 9.6 e 9.8.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Malavasi 9.6, Zaratti 9.7, Malavasi 9.8 nonché Quartini 9.12 e 9.13.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) illustrando gli identici emendamenti Dori 10.1 e Boschi 10.2, che ha sottoscritto, sottolinea che il messaggio che si intende dare è che il provvedimento all'esame non costituisce lo strumento più adatto e che questa non è la sede giusta per riorganizzare il Ministero della cultura.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Dori 10.1 e Boschi 10.2, gli emendamenti Manzi 10.7 e 10.3, nonché Dori 10.4.

Sara KELANY (FDI), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la II Commissione, con riguardo all'emendamento Orrico 10.6, accantonato nella seduta di ieri, esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il Viceministro della giustizia **Francesco Paolo SISTO** esprime un parere conforme a quello della relatrice.

Valentina D'ORSO (M5S) chiede conferma ai relatori che la riformulazione abbia natura strettamente tecnica e che non muti la portata emendativa della proposta Orrico 10.6, dichiarando, in questo caso, di accettare la riformulazione.

Sara KELANY (FDI), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la II Commissione, conferma la natura strettamente tecnica della riformulazione.

Le Commissioni approvano l'emendamento Orrico 10.6 come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Indi, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Orrico 10.5, Manzi 10.8, 10.10, 10.9, 10.11 e 10.13.

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Scotto 10.16.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Scotto 10.16 e Piccolotti 10.17.

[Roberto GIACHETTI](#) (A-IV-RE) illustra i contenuti dell'emendamento 11.1 da lui sottoscritto, volti ad impedire che possa essere vanificato quanto disposto dalla cosiddetta «legge Madia».

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Boschi 11.1 e Baldino 11.2 e 11.3.

[Ciro MASCHIO](#), *presidente*, avverte che verrà posto in votazione, con il parere favorevole del Governo, l'emendamento 11.50 dei Relatori che recepisce le condizioni espresse dalla V Commissione Bilancio (*vedi allegato 2*).

Le Commissioni approvano l'emendamento 11.50 dei Relatori (*vedi allegato 2*).

[Ciro MASCHIO](#), *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento lezzi 11.5.

Le Commissioni respingono l'emendamento Enrico Costa 11.6.

[Sara KELANY](#) (FDI), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la II Commissione, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Maschio 11.38, lezzi 11.39, Zaratti 11.40, Urzì 11.41 e Bonafè 11.42.

Il Viceministro della giustizia [Francesco Paolo SISTO](#) esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Maschio 11.38, lezzi 11.39, Zaratti 11.40, Urzì 11.41 e Bonafè 11.42 (*vedi allegato 2*).

[Ciro MASCHIO](#), *presidente*, avverte che verrà posto in votazione, con il parere favorevole del Governo, l'emendamento 4.4 dei Relatori, sul quale non sono stati presentati subemendamenti (*vedi allegato 2*).

Le Commissioni approvano l'emendamento 4.4 dei Relatori (*vedi allegato 2*).

[Ciro MASCHIO](#), *presidente*, avverte che è stato presentato il subemendamento Giuliano 0.5.08.1, all'articolo aggiuntivo 5.08 dei Relatori (*vedi allegato 1*).

[Pietro PITTALIS](#) (FI-PPE), *relatore per la II Commissione*, anche a nome della relatrice per la I Commissione, ritira l'articolo aggiuntivo 5.08 dei Relatori (*vedi allegato 1*).

Conferma invece l'intenzione di porre in votazione l'articolo aggiuntivo 5.09 del quale raccomandano l'approvazione (*vedi allegato 2*).

Il Viceministro della giustizia [Francesco Paolo SISTO](#) esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 5.09 dei Relatori.

[Valentina D'ORSO](#) (M5S) osserva che ritirando il proprio articolo aggiuntivo 5.08 i relatori eliminano alla radice il problema di esaminare un subemendamento presentato a sua firma.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo 5.09 dei Relatori (*vedi allegato 2*).

La seduta, sospesa alle 17.15, riprende alle 18.15.

Pietro PITTALIS (FI-PPE), *relatore per la II Commissione*, anche a nome della relatrice per la I Commissione, esprime parere favorevole sugli emendamenti Bicchielli 3.10 e Cafiero De Raho 3.11, purché riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il Viceministro **Francesco Paolo SISTO** esprime parere conforme a quello dei relatori.

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende atto che i presentatori degli emendamenti Bicchielli 3.10 e Cafiero De Raho 3.11 hanno accettato la identica riformulazione proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano gli emendamenti Bicchielli 3.10 e Cafiero De Raho 3.11, riformulati in identico testo (*vedi allegato 2*).

Pietro PITTALIS (FI-PPE), *relatore per la II Commissione*, anche a nome della relatrice per la I Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento D'Orso 5.8.

Il Viceministro **Francesco Paolo SISTO** esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento D'Orso 5.8 (*vedi allegato 2*).

Sara KELANY (FDI), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la II Commissione, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Nazario Pagano 6.010, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il Viceministro **Francesco Paolo SISTO** esprime parere conforme a quello dei relatori.

Nazario PAGANO, *presidente*, nell'accettare la riformulazione proposta dai relatori, precisa di aver scoperto, dopo l'ennesima uccisione di un orso bruno marsicano, che tale sottospecie di orso non è ricompresa tra le specie protette benché sia quella più a rischio di estinzione a livello europeo essendo composta da soli quaranta esemplari.

In accordo con il presidente della regione Abruzzo, dopo l'emozione suscitata dall'uccisione dell'orsa Amarena, ha quindi deciso di presentare la proposta emendativa in esame che volta a ad aumentare le pene nel caso di abbattimento, cattura o detenzione di esemplari di orso bruno marsicano, introducendo questa sottospecie di orso bruno – che si ciba prevalentemente di miele e di ciliegie e che ha un carattere non aggressivo – come specie a sé stante tra quelle protette.

Alfonso COLUCCI (M5S) manifesta il suo vivo apprezzamento per questa iniziativa a tutela dell'orso marsicano.

Filiberto ZARATTI (AVS) dichiara di sostenere l'articolo aggiuntivo in esame in quanto con la difesa dell'orso bruno marsicano si difende anche la biodiversità.

Ritiene che la presentazione della proposta emendativa in discussione rappresenti una scelta giusta ed importante e chiede, anche a nome del collega Dori, di poterla sottoscrivere.

Nazario PAGANO, *presidente*, manifesta la propria disponibilità a che tutti coloro che voteranno a favore dell'articolo aggiuntivo in discussione lo sottoscrivano, qualora lo richiedano.

Alessandro URZÌ (FDI) evidenzia come l'articolo aggiuntivo Nazario Pagano 6.010 si riferisca ad una particolare specie in via d'estinzione insediata in un particolare territorio che si differenzia totalmente dalle altre specie di orso presenti nel territorio alpino provenienti dai territori sloveni e che da questi ultimi ha anche abitudini alimentari differenti come evidenziato dal presidente Pagano.

Fa presente tuttavia come sia aperto il dibattito nel territorio alpino in relazione alla presenza di altre specie di orso che costituiscono situazioni di gravissimo pregiudizio all'incolumità delle persone che recano ingenti danni all'economia mettendo a rischio la tenuta delle imprese.

Ritiene pertanto che essendo differenti le due situazioni, nel caso dell'orso alpino sia necessario un approccio diverso rispetto a quello giustamente previsto per l'orso bruno marsicano.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Nazario Pagano 6.010 nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Pietro PITTALIS (FI-PPE), *relatore per la II Commissione*, anche a nome della relatrice per la I Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Enrico Costa 2.5, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il Viceministro **Francesco Paolo SISTO** esprime parere conforme a quello dei relatori.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) accetta la riformulazione dell'emendamento Enrico Costa 2.5 avanzata dai relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Enrico Costa 2.5, come riformulato dai relatori (*vedi allegato 2*).

Sara KELANY (FDI), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la II Commissione, onorevole Pittalis, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Iaia 6.014, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il Viceministro della giustizia **Francesco Paolo SISTO** esprime un parere conforme a quello dei relatori.

Ciro MASCHIO, *presidente*, concedendo qualche minuto ai parlamentari per approfondire il contenuto della riformulazione, invita i relatori ad esprimersi sugli emendamenti Zanella 7.4 e 7.5 e Quartini 7.6, in precedenza accantonati.

Sara KELANY (FDI), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la II Commissione, onorevole Pittalis, esprime un parere contrario sugli emendamenti Zanella 7.4 e 7.5 e Quartini 7.6.

Il Viceministro della giustizia **Francesco Paolo SISTO** esprime un parere conforme a quello dei relatori.

Stefania ASCARI (M5S) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento Zanella 7.4, evidenziando quanto sarebbe importante in questo momento stanziare risorse per i centri anti violenza e garantire ai centri fonti di finanziamento stabili.

Devis DORI (AVS) esprime rammarico per il parere contrario espresso sugli emendamenti che destinavano quote dell'otto per mille al sostegno e al finanziamento dei centri anti violenza e delle case rifugio.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Zanella 7.4 e 7.5.

Andrea QUARTINI (M5S) interviene sull'emendamento a sua firma 7.6, affermando come il parere contrario dei relatori confermi la sua convinzione dell'intento meramente ideologico e propagandistico del decreto-legge. Sottolinea come l'emendamento sia volto a aggiungere l'obiettivo della prevenzione delle dipendenze patologiche – tra le quali vanno ricomprese anche le dipendenze dalle c.d. droghe legali, come il tabacco o l'alcol – all'obiettivo del recupero dalle dipendenze già espresso dal Governo, e ricorda l'importanza della prevenzione. Dichiaro di non essere sorpreso dalla disattenzione verso la prevenzione in una Camera dei deputati dove addirittura si consente ancora di fumare, dedicando appositi spazi ai parlamentari che vogliono farlo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Quartini 7.6.

Ciro MASCHIO, *presidente*, sospende brevemente la seduta per consentire ai relatori di verificare gli ultimi emendamenti accantonati ed esprimere il relativo parere.

La seduta, sospesa alle 18.40, riprende alle 18.55.

Sara KELANY (FDI), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la II Commissione, onorevole Pittalis, esprime parere favorevole sull'emendamento Mollicone 10.21, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Invita inoltre al ritiro dell'emendamento Mollicone 10.12, esprimendo altrimenti un parere contrario.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Varchi 6.11 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Conferma i pareri contrari resi sugli emendamenti identici Dori 6.9, Cafiero De Raho 6.10 e D'Orso 6.13.

Il Viceministro della giustizia **Francesco Paolo SISTO** esprime un parere conforme a quello dei relatori, invitando i proponenti l'emendamento Mollicone 10.12 a ritirarlo valutandone la trasformazione in un ordine del giorno.

Augusta MONTARULI (FDI) sottoscrive l'emendamento Mollicone 10.21 e ne accetta la riformulazione.

Maria Carolina VARCHI (FDI) sottoscrive l'emendamento Mollicone 10.12 e lo ritira. Dichiaro altresì di accogliere la proposta di riformulazione del suo emendamento 6.11.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Dori 6.9 e Cafiero De Raho 6.10.

Valentina D'ORSO (M5S) interviene sull'emendamento 6.11, come riformulato, per esprimere contrarietà in merito alla riduzione della durata dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione in caso di condanna per il reato di incendio boschivo, che l'emendamento fissa a cinque anni. Tale intervento sembrerebbe peraltro andare in senso contrario alla volontà manifestata dal Governo di contrastare in modo più efficace il reato di incendio boschivo.

Ciro MASCHIO, *presidente*, fa presente che l'articolo 32-ter del codice penale prevede che l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a cinque anni. Pertanto l'emendamento, nel prevedere che la durata della sanzione accessoria sia pari a cinque anni, non implica una riduzione del trattamento sanzionatorio.

Maria Carolina VARCHI (FDI) ribadisce che, contrariamente a quanto prospettato dalla collega D'Orso, l'emendamento aggrava, sotto il profilo delle sanzioni accessorie, il trattamento sanzionatorio attualmente previsto per il reato di incendio boschivo.

Le Commissioni approvano l'emendamento Varchi 6.11, come riformulato (*vedi allegato 2*)

Valentina D'ORSO (M5S), illustra l'emendamento a sua prima firma 6.13, sottolineando come sia opportuno prevedere che per la sanzione accessoria prevista dal secondo comma dell'articolo 423-ter del codice penale abbia durata perpetua.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 6.13.

Sara KELANY (FDI), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la II Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento laia 6.014, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il Viceministro della giustizia **Francesco Paolo SISTO** esprime parere conforme alla relatrice.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) ritiene che l'emendamento sia estraneo alla materia del decreto. Rileva infatti come il comma 2 si riferisca, nell'ambito della disciplina della responsabilità delle persone giuridiche, a reati quali: turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, nonché trasferimento fraudolento di valori. Evidenzia come si tratti di fattispecie del tutto eterogenee ed estranee alla materia dei reati ambientali.

Filiberto ZARATTI (AVS) esprime soddisfazione per la riformulazione, che rispetto al testo originario dell'emendamento non prevede l'abrogazione del reato di cui all'articolo 733 del codice penale. Come in precedenza sottolineato, ritiene infatti che tale fattispecie sia necessaria ai fini della repressione delle condotte di danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento laia 6.014, come riformulato (*vedi allegato 2*) e Mollicone 10.21 come riformulato (*vedi allegato 2*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che si è concluso l'esame delle proposte emendative.

Comunica quindi che sono pervenuti, oltre al parere del Comitato per la Legislazione, i pareri favorevoli delle Commissioni VII, XI, XII, XIV, il parere favorevole con condizione della Commissione V, il parere favorevole con osservazione della Commissioni VIII.

Formula, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, una proposta di correzione di forma, volta ad apportare al testo alcune modifiche di carattere esclusivamente formale (*vedi allegato 3*).

Le Commissioni approvano la proposta di correzione di forma (*vedi allegato 3*). Deliberano quindi di conferire il mandato ai relatori, onorevole Kelany per la I Commissione e onorevole Pittalis per la II Commissione, a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento come modificato dalle proposte emendative approvate.

Le Commissioni deliberano altresì di essere autorizzate a riferire oralmente.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte infine che la Presidenza si riserva di nominare i componenti del Comitato dei nove per la discussione in Assemblea, sulla base delle designazioni dei rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle 19.30.